



AGENZIA DELLE ENTRATE

UNICO 2001 Persone fisiche

**Dichiarazione delle persone fisiche
periodo di imposta 2000**

Fascicolo 3

**RISERVATO AI CONTRIBUENTI OBBLIGATI
ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI**

Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili sul sito www.finanze.it

Fascicolo 1 (*)

Dati personali

Quadro RA – Redditi dei terreni

Quadro RB – Redditi dei fabbricati

Quadro RC – Redditi di lavoro
dipendente e assimilati

Familiari a carico

Quadro RP – Oneri e spese

Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF

Quadro RV – Addizionale regionale e
comunale all'IRPEF

Quadro RX – Compensazioni e rimborsi

Fascicolo 2 (*)

Quadro RE – Altri redditi di lavoro autonomo

Quadro RH – Redditi di partecipazione in
società di persone ed assimilate

Quadro RI – Redditi di capitale

Quadro RL – Redditi diversi

Quadro RM – Redditi soggetti a tassazione
separata e ad imposta sostitutiva

Quadro RT – Plusvalenze assoggettate ad
imposta sostitutiva

Quadro RR – Contributi previdenziali

Modulo RW – Investimenti all'estero e
trasferimenti da, per e sull'estero

Quadro AC - Amministratore di condominio

Persone fisiche non residenti - Guida alla
compilazione del Modello UNICO 2001

Fascicolo 3

**Istruzioni comuni ai quadri RE - RF - RG -
RS**

**Quadro RE - Lavoro autonomo derivante
dall'esercizio di arti e professioni**

**Quadro RF - Impresa in contabilità
ordinaria**

**Quadro RG - Impresa in contabilità
semplificata**

Quadro RD - Allevamento di animali

**Quadro RS - Dati comuni ai quadri RA,
RD, RF, RG e RH**

**Quadro RQ - Imposta sostitutiva di cui al
D.Lgs. n. 358 del 1997**

**Quadro RJ - Determinazione del reddito
agevolabile ai fini DIT**

**Quadro RY - Rivalutazione dei beni di
impresa e riconoscimento dei maggiori
valori iscritti - Applicazione dell'imposta
sostitutiva (artt. da 12 a 16 della
L. n. 342 del 2000)**

**Quadro RU - Crediti d'imposta concessi
a favore delle imprese**

(*) Fascicolo in distribuzione gratuita presso gli uffici comunali

INDICE

	pag.		pag.
I. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI AGGIUNTIVI AL MODELLO BASE		R10 Istruzioni per la compilazione del quadro RY	
R1 Istruzioni comuni ai quadri RE - RF - RG - RS		R11 Istruzioni per la compilazione del quadro RU	
R2 Istruzioni per la compilazione del quadro RE			
R3 Le novità della disciplina del reddito d'impresa		II. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2001	
R4 Istruzioni per la compilazione del quadro RF		APPENDICE	
R5 Istruzioni per la compilazione del quadro RG			
R6 Istruzioni per la compilazione del quadro RD			
R7 Istruzioni per la compilazione del quadro RS			
R8 Istruzioni per la compilazione quadro RQ			
R9 Istruzioni per la compilazione del quadro RJ			

I. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI AGGIUNTIVI AL MODELLO BASE

R1. ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RE-RF-RG-RS

1.1 Generalità

Cause di esclusione dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali operano **cause di esclusione** dall'applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 ovvero degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, indicando i seguenti codici:

- 1) inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore anche la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
- 2) periodo di non normale svolgimento dell'attività;
- 3) periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
- 4) altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari"; incaricati alle vendite a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ecc.).

In riferimento al **codice 2**, a titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

- a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
 - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
 - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
 - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui l'imprenditore individuale ha affittato l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Cause di inapplicabilità degli studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali operano **cause di inapplicabilità** degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RF, RG, indicando i seguenti codici:

- 1) produzione o vendita in luoghi diversi;
- 2) esercizio di più attività;
- 3) esercizio di più attività in luoghi diversi;
- 4) altro (società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi).

Ai fini della individuazione dei soggetti nei confronti dei quali operano le cause di inapplicabilità sopra indicate occorre distinguere le attività per le quali gli studi di settore hanno già trovato applicazione nei periodi d'imposta precedenti il 2000 da quelle per le quali gli studi si applicano a partire dallo stesso anno.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000

Con riferimento alle attività per le quali trovano applicazione i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere in **Appendice** l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

- 1)** nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
- 2)** nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
- 3)** nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al **punto 1)**, sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, a magazzini, centri di raccolta, uffici. Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B. Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al **punto 2)** non sussiste nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale. Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere in **Appendice** l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non «soggette» a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre verificare la eventuale sussistenza delle condizioni di inapplicabilità al fine di applicare gli studi di settore o i parametri.

ATTENZIONE I contribuenti obbligati alla annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

1.2 Reddito d'impresa

I quadri RF e RG devono essere compilati dalle persone fisiche titolari di reddito di impresa, ai sensi dell'art. 51 del Tuir. Il reddito derivante dall'esercizio delle attività commerciali va indicato nel **Quadro RF** o nel **Quadro RG** a seconda che sussista l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria o della contabilità semplificata (nel qual caso il reddito è determinato in base all'art. 79 del Tuir). Oltre al quadro RF o RG il contribuente è tenuto a presentare il quadro RS se devono essere compilate le sezioni in esso contenute.

1.3 Impresa familiare

L'art. 230-bis c.c. disciplina l'istituto dell'impresa familiare stabilendo che, ove non sia configurabile un diverso rapporto, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa, hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipano agli utili dell'impresa ed ai beni con essi acquistati nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. La tassazione dei redditi delle imprese familiari è disciplinata dall'art. 5, comma 4, del Tuir. Da quest'ultima disposizione si evince che:

- l'impresa familiare conserva il trattamento e la natura di impresa individuale ed i relativi redditi attribuibili proporzionalmente ai collaboratori non possono superare complessivamente il 49 per cento dell'ammontare del reddito risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore;
- i redditi delle imprese familiari non possono essere attribuiti ai collaboratori che prestano la loro attività nella famiglia e non nell'impresa.

L'imputazione proporzionale del reddito ai singoli collaboratori nel limite suindicato è subordinata al concorso delle seguenti condizioni:

- i familiari partecipanti all'impresa devono risultare nominativamente, con l'indicazione del rapporto di coniugio, di parentela (entro il 3° grado) o di affinità (entro il 2° grado) con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata redatti in data anteriore all'inizio del periodo d'imposta e sottoscritti dall'imprenditore e dai familiari partecipanti. Pertanto, in caso di inserimento di nuovi collaboratori familiari, la relativa disciplina fiscale trova applicazione, nei loro riguardi, a partire dall'anno, successivo a quello in cui è stato modificato l'atto. Per i familiari che cessano la loro attività nell'impresa nel corso dell'anno i requisiti della continuità e della prevalenza devono sussistere con riferimento al periodo anteriore alla cessazione dell'attività;
- la dichiarazione annuale dell'imprenditore deve recare l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari, nonché l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
- ciascun familiare deve attestare, nella propria dichiarazione, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

Il reddito dell'impresa familiare deve essere dichiarato dal titolare in uno dei quadri RF, RG, RD, a seconda del regime tributario applicabile.

Ricorrendo le condizioni sopra specificate il titolare dell'impresa può diminuire il reddito d'impresa dell'ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori, anche se non distribuite o distribuite solo in parte.

Il titolare dell'impresa familiare deve, a tal fine:

- a) compilare l'apposito prospetto di imputazione del reddito della impresa familiare, collocato nello specifico quadro della propria dichiarazione, indicando, per ciascun collaboratore, il codice fiscale, il cognome, il nome, il sesso, il comune e la data di nascita nonché le quote di reddito ai fini dell'Irpef e delle ritenute d'acconto; il titolare dell'impresa familiare, apponendo la firma nel frontespizio, oltre a sottoscrivere la dichiarazione, attesta che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente nell'anno 2000;
- b) rilasciare a ciascun collaboratore un prospetto dal quale risultino il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il comune di residenza anagrafica e di domicilio fiscale, il codice fiscale del collaboratore, nonché i seguenti dati: l'ammontare del reddito d'impresa ai fini dell'Irpef; le quote di tale reddito, delle ritenute d'acconto e dei crediti d'im-

posta, esclusi quelli che competono al solo titolare dell'impresa familiare, spettanti a ciascuno dei collaboratori; il codice di attività, secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992; l'indicazione, eventuale, che l'imprenditore sia in regime di contabilità semplificata, con determinazione del reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, al fine di consentire al collaboratore di fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 3, del Tuir; nonché tutti gli altri dati e notizie indicati nel prospetto "Imputazione del reddito dell'impresa familiare" del quadro RS.

Le quote del reddito d'impresa imputate ai familiari collaboratori concorrono a formare il reddito di ciascuno di essi agli effetti dell'Irpef e devono, a tal fine, essere indicate nel quadro RH. Nello stesso quadro devono essere indicate anche le quote delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta, così come risultanti dal prospetto rilasciato dal titolare dell'impresa familiare.

Quanto precede vale nella sola ipotesi che l'esercizio dell'impresa familiare abbia dato origine a un risultato fiscalmente positivo e non anche in caso di perdita, poiché i familiari collaboratori non partecipano alle perdite dell'impresa.

Per le aziende coniugali non gestite in forma di società, il quadro RF o RG o RD deve essere compilato dal coniuge titolare dell'impresa, mentre l'altro coniuge deve compilare il quadro RH per dichiarare la sua quota di reddito (50 per cento).

L'imprenditore deve rilasciare al coniuge dell'azienda in comunione un prospetto analogo a quello che il titolare dell'impresa familiare rilascia ai collaboratori familiari (vedere punto b) dell'elencazione che precede)

R2. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RE

2.1 Generalità

Il quadro RE deve essere utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro autonomo.

Il quadro è composto da due sezioni. Nella Sezione I vanno dichiarati i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell'art. 49 ed i redditi di lavoro autonomo rientranti nel regime forfetario di cui all'art. 3, commi da 171 a 185, della legge n. 662 del 1996; nella Sezione II vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 49 del Tuir.

ATTENZIONE Vedere in Appendice la voce "Esercizio di arti e professioni" e nell'Appendice del fascicolo 1 la voce "Altri redditi di lavoro autonomo".

2.2 Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni

Nel rigo RE1, colonna 1, va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 conformemente alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992. In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

La colonna 2 del rigo RE1 va compilata dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.

Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono invece:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata nel rigo "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 1.1 "Generalità" delle "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RS".

2.3 Sezione I Determinazione analitica del reddito

Nel rigo RE2, va indicato l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Nel **rigo RE3**, va indicato l'ammontare lordo complessivo:

- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Si ricorda che il credito d'imposta di cui all'art. 7, comma 4, L. n. 388 del 2000 non va indicato.

Nel **rigo RE4**, vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili anche qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni riguardanti:

■ **"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"**

Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Vedere in Appendice la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi").

■ **"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore"**

Art. 10, della legge 8 maggio 1998, n.146.

(Vedere in Appendice la voce "Studi di settore").

Nel **rigo RE5**, indicare la somma dei compensi e proventi dei **righe RE2, RE3 e RE4**.

Nel **rigo RE6**, indicare:

- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a un milione di lire, pari a euro 516,46, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede lire 35 milioni, pari a euro 18.075,99, per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni (pari a euro 4.131,66) per i motocicli e lire 4 milioni, pari a euro 2.065,83, per i ciclomotori;
- l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

ATTENZIONE *Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.*

Nel **rigo RE7**, indicare:

- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un solo veicolo, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede lire 35 milioni, pari a euro 18.075,99, per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni (pari a euro 4.131,66) per i motocicli e lire 4 milioni, pari a euro 2.065,83, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
- l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;

- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa.

Nel **rigo RE8**, indicare:

- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede lire 7 milioni, pari a euro 3.615,2, per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni, pari a euro 774,69, per i motocicli e lire 800.000, pari a euro 413,17, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo;
- l'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

ATTENZIONE *Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio relativi agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.*

Nel **rigo RE9**, indicare:

- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, a condizione che quest'ultimo non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell'anno, del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990 (vedere in **Appendice** la voce "Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni");
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno **2000** per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e della professione;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Nel **rigo RE10**, relativamente ai lavoratori dipendenti, indicare:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.

Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000, pari a euro 180,76; il predetto limite è elevato a lire 500.000, pari a euro 258,23 per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;

- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RE11**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi, indicare:

- l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. In questa voce devono essere considerate anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RE12**, indicare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo di tempo lo ha sostituito nella gestione dello studio. Si precisa, altresì, che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura.

ATTENZIONE *Non sono deducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti, per il lavoro prestato o l'opera svolta, nei confronti dell'artista o professionista, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Rimangono invece deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra indicati.*

Nel **rigo RE13**, indicare l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o della professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva).

Nel **rigo RE14**, indicare i consumi. Si precisa che ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per: i servizi telefonici compresi quelli accessori; i consumi di energia elettrica; i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Nel **rigo RE15**, indicare l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti, indicati nel **rigo RE5**. Nella **colonna 1** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE16**, indicare l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti, indicati nel **rigo RE5**. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito. Nella **colonna 1** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE17**, indicare il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione.

Nel **rigo RE18**, indicare:

- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta;
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo RE19**, indicare il totale delle spese, sommando gli importi **da rigo RE6 a rigo RE18**.

Nel **rigo RE20**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RE5** e quello di **rigo RE19**. Sommare l'importo così ottenuto agli altri redditi Irpef e riportare il totale al **rigo RN1, colonna 3** del **quadro RN**.

Nel **rigo RE21**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi derivanti dall'attività professionale o artistica e su quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio dell'arte o professione, da riportare, sommato alle altre ritenute, al **rigo RN26, colonna 2**, del **quadro RN**.

2.4

Sezione I Determinazione forfetaria del reddito

Nel **rigo RE22**, vanno dichiarati i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni ai quali si applica il regime di determinazione forfetaria di cui all'art. 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (vedere in **Appendice** la voce "Regime forfetario dei contribuenti minimi"). In particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del volume d'affari, aumentato dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva, percepiti nell'anno;
- nella **colonna 2**, il reddito di lavoro autonomo derivante dall'applicazione dell'aliquota del 78 per cento all'importo di **colonna 1**.

Nel **rigo RE23**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi derivanti dall'attività professionale o artistica e su quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio dell'arte o professione, da riportare, sommato alle altre ritenute, al **rigo RN26, colonna 2**, del **quadro RN**.

2.5

Sezione II Altri redditi di lavoro autonomo

In questa sezione vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 49 del Tuir (vedere nell'**Appendice** del fascicolo 1 la voce "Altri redditi di lavoro autonomo").

Nel **rigo RE24**, indicare la descrizione dell'attività esercitata.

Nel **rigo RE25**, indicare i compensi lordi, in denaro o in natura, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, percepiti nell'anno, anche sotto forma di partecipazione agli utili (con esclusione delle somme documentate e ricevute a titolo di rimborso di spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per prestazioni effettuate fuori del Comune di residenza) per:

- cariche di amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni, qualora non derivino da incarichi attribuiti in relazione alla specifica qualità di lavoratore dipendente, rientranti tra i redditi assimilati di cui all'art. 47, comma 1, lett. b), del Tuir;

- prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91;
- altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti senza vincolo di subordinazione e che non comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto principale della propria professione.

ATTENZIONE *Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti dell'esercente attività di arte o professione.*

Nel **rigo RE26**, indicare le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla percezione non risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, ovvero non derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Queste indennità vanno dichiarate nella loro intera misura e non beneficiano di alcuna riduzione forfetaria a titolo di spese.

Nel **rigo RE27**, indicare i proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale. Se i citati proventi derivano da diritti acquisiti per successione o donazione, ovvero se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso da terzi, vanno dichiarati nel **quadro RL**.

Nel **rigo RE28**, indicare i compensi lordi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

Nel **rigo RE29**, indicare l'ammontare lordo dei proventi percepiti dagli associati in partecipazione (anche in caso di cointeressenza agli utili di cui all'art. 2554 c.c.) il cui apporto consista esclusivamente in prestazioni di lavoro;

Nel **rigo RE30**, indicare gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

Nel **rigo RE31**, indicare il totale dei compensi, indennità, proventi e redditi, sommando gli importi **da rigo RE25 a rigo RE30**.

Nel **rigo RE32**, indicare la somma delle seguenti deduzioni forfetarie:

- 5 per cento dei compensi di **rigo RE25**. Tale deduzione è elevata al 6 per cento, a condizione che alla formazione del reddito complessivo del contribuente concorrano esclusivamente: compensi lordi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa di importo non superiore a lire 40 milioni, pari a euro 20.658,276, e reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze di importo non superiore alla deduzione spettante ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis, del Tuir. La deduzione non spetta per la parte dei compensi che eccede 100 milioni, pari a euro 51.645,69;
- 25 per cento dei proventi di **rigo RE27**;
- 15 per cento dei compensi di **rigo RE28**.

Nel **rigo RE33**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RE31** e quello di **rigo RE32**. Sommare l'importo di **rigo RE33** agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef e riportare il totale al **rigo RN1, colonna 3**, del **quadro RN**.

Nel **rigo RE34**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi e redditi dichiarati in questa Sezione, da riportare, sommato alle altre ritenute, al **rigo RN26, colonna 2**, del **quadro RN**.

R3. LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

3.1 Generalità

I provvedimenti legislativi che hanno interessato la disciplina del reddito d'impresa sono i seguenti: – Legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2000);

- D.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- D.lgs. 18 gennaio 2000, n. 9, recante disposizioni integrative del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466;
- D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, con il quale si dà "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 15 maggio 1999, n. 144";
- D.L. 22 giugno 2000, n. 167, convertito dalla legge 10 agosto 2000, n. 229, recante "Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto";
- Legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale (collegato alla finanziaria 2000);
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2001).

3.2**Disposizioni
in materia
di autotrasporto****Deducibilità degli oneri relativi agli impianti di telefonia veicolare**

L'art. 6, comma 21, della legge n. 488 del 1999 (Finanziaria 2000) reca disposizioni modificative del comma 10-bis dell'art. 67 del Tuir.

Quest'ultima norma individua la percentuale di deducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e delle spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972, fissandola nella misura del 50%.

Tale percentuale, con la disposizione modificativa citata, viene elevata al 100% per gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.

Spese per prestazioni di lavoro

L'art. 1 del D.L. 22 giugno 2000, n. 167, convertito dalla legge 10 agosto 2000, n. 229 ha inserito nell'art. 62 del Tuir il comma 1-quater, per effetto del quale le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre, per le trasferte effettuate dai propri dipendenti fuori del territorio comunale o all'estero, un importo forfetario pari, rispettivamente, a lire 110.000, pari a euro 56,81, e a lire 180.000, pari a euro 92,96, al giorno al netto delle spese di viaggio e di trasporto, anziché effettuare la deduzione, anche analitica, delle spese stesse.

Tale possibilità è riconosciuta a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000.

Deduzione forfetaria delle spese non documentate

L'art. 2, comma 1, del D.L. 22 giugno 2000, n. 167, convertito dalla legge 10 agosto 2000, n. 229 contiene disposizione modificative dell'art. 8, comma 1, del D.L. 29 marzo 1993, n. 82, convertito dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.

Tale norma stabilisce che, a decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 1999, gli importi previsti dall'art. 79, comma 8, del Tuir, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate dal reddito delle imprese autorizzate l'autotrasporto di merci per conto di terzi, sono elevati a lire 45.500, pari a euro 23,50, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e a lire 81.000, pari a euro 41,83, per quelli effettuati oltre tale ambito.

3.3**Disposizioni
in materia di
attività marittime**

L'art. 13, comma 3, della legge n. 488 del 1999 dispone che l'agevolazione di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applica anche ai redditi derivanti dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore.

Pertanto, i suddetti redditi concorrono nella misura del 20 per cento a formare il reddito complessivo.

Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 488 del 1999 (1° gennaio 2000).

Inoltre, l'art. 11 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) dispone che le agevolazioni riconosciute ai fini fiscali dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, sono estese, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70%, alle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.

3.4**Modifiche alla disciplina DIT**

La disciplina riguardante la DIT ha subito, per effetto di provvedimenti intervenuti nel corso del 2000, modifiche che ne hanno potenziato l'effetto agevolativo.

In particolare, l'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9, ha modificato l'art. 5 del D.Lgs. n. 466 del 1997, prevedendo che:

- l'agevolazione si applica secondo i criteri indicati nell'art. 1 del D.Lgs. n. 466 del 1997 assumendo il patrimonio netto in luogo delle variazioni in aumento del capitale investito;
- il reddito agevolato concorre alla formazione del reddito complessivo, ai fini della determinazione delle aliquote, per un importo non eccedente il limite superiore previsto per il primo scaglione, invece dell'intero ammontare come stabilito dalla previgente disposizione;
- agli imprenditori individuali non residenti per le attività svolte mediante stabili organizzazioni si rendono interamente applicabili le disposizioni previste per i soggetti di cui all'art. 87 del Tuir e non più quelle di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 466 del 1997.

3.5**Concessionari di coltivazione di giacimenti marginali**

L'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 164 del 2000 dispone che a favore dei titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi, nelle quali sono presenti giacimenti marginali, è ammessa in deduzione, oltre alla normale quota di ammortamento, un'ulteriore quota percentuale degli investimenti effettuati.

3.6**Modifiche all'art. 2, commi da 8 a 12, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante agevolazioni per i nuovi investimenti**

L'art. 3 della legge n. 342 del 2000 ha integrato le disposizioni agevolative recate dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 133 del 1999 consistenti nell'assoggettamento ad aliquota del 19 per cento della parte di reddito corrispondente al minore tra il totale degli investimenti in beni strumentali nuovi e l'incremento di patrimonio (conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva).

Gli investimenti rilevano per la parte eseguita nei periodi d'imposta agevolati anche se iniziati in periodi precedenti.

Ai fini del computo dell'agevolazione riferita al secondo periodo d'imposta, i conferimenti in denaro si assumono per il loro intero ammontare (cioè senza ragguglio al periodo compreso tra la data di versamento e il termine del periodo d'imposta) e ciascuno dei due parametri (investimenti e conferimenti in denaro nonché accantonamenti di utili) è aumentato dell'importo che non ha potuto rilevare ai fini dell'agevolazione nel primo periodo d'imposta, assumendo i conferimenti in denaro per il loro intero ammontare (cioè senza ragguglio).

Tra gli investimenti agevolabili sono compresi quelli relativi agli immobili appartenenti alle categorie catastali D/1, D/2 (alberghi e pensioni), D/3 (teatri, cinema, sale per concerti, arene, parchi giochi e zoo-safari) e D/8 (immobili strumentali utilizzati specificamente per il commercio); tali immobili rilevano a condizione che siano utilizzati esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in corso di costruzione, destinati a tale utilizzo.

Nell'art. 2 della legge n. 133 sono state introdotte disposizioni aventi lo scopo di scoraggiare comportamenti volti a fruire dell'agevolazione senza incrementare stabilmente gli investimenti e la capitalizzazione dell'impresa.

Il comma 11-bis prevede che, qualora i beni oggetto degli investimenti agevolati siano ceduti a terzi, destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, destinati a strutture situate all'estero, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro effettuazione ovvero nel caso in cui il patrimonio netto venga attribuito, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti o all'imprenditore, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello di esecuzione dei conferimenti in denaro e degli accantonamenti di utili a riserva, il reddito agevolato è rideterminato, riducendo l'importo degli investimenti effettuati di un ammontare pari alla differenza tra il corrispettivo o il valore normale dei beni alienati e i costi sostenuti nello stesso periodo di imposta per l'effettuazione di nuovi investimenti e/o riducendo l'ammontare dei conferimenti e degli accantonamenti di utili eseguiti di un importo pari alla differenza tra i decrementi e gli incrementi di patrimonio netto (conferimenti in denaro raggugliati al periodo compreso tra la data di versamento e il termine del periodo d'imposta) eseguiti nello stesso periodo di imposta.

La maggiore imposta, correlata al minor reddito agevolato derivante dalla predetta rideterminazione, deve essere liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato il disinvestimento o è avvenuta l'attribuzione di patrimonio netto e versata nel termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte dovute per tale periodo.

L'ambito temporale di applicazione, stabilito inizialmente nel periodo d'imposta in corso alla data del 18 maggio 1999, di entrata in vigore della legge n. 133 del 1999, e in quello successivo, è stato fissato dall'art. 6, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai periodi d'imposta 1999 e 2000.

3.7**Esclusione dal reddito d'impresa degli utili distribuiti da società fruente dell'esenzione decennale IRPEG**

La legge n. 133 del 1999, all'art. 2, comma 7, ha previsto che possono essere esclusi dalla formazione del reddito d'impresa dei soci gli utili – relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999 e le riserve di utili relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 1997 – distribuiti da società fruente dell'esenzione decennale IRPEG, di cui all'art. 14 comma 5, della legge n. 64 del 1986, e per i quali spetta il credito d'imposta limitato. L'art. 3, comma 3, della legge n. 342 del 2000 stabilisce che il citato comma 7 si applica anche se tali utili si riferiscono a esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.

3.8**Imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994**

L'art. 5 della legge n. 342 del 2000 stabilisce che il contributo concesso alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 per l'estinzione del finanziamento ricevuto è da considerare contributo in conto capitale e non concorre alla formazione del reddito d'impresa.

3.9**Oneri di utilità sociale**

L'art. 37, comma 1, lett. b), della legge n. 342 del 2000 ha introdotto nell'art. 65, comma 2, del Tuir, la lett. c-octies), nella quale viene previsto che le erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive dilettantistiche sono deducibili per un importo non superiore a due milioni di lire o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000.

3.10**Donazione di opere librerie e di dotazioni informatiche**

L'art. 54 della legge n. 342 del 2000 introduce agevolazioni fiscali per le donazioni di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi.

La norma stabilisce, infatti, che i beni oggetto delle suddette donazioni non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1, lett. d), del Tuir, il che comporta che la loro alienazione non configura un ricavo o una plusvalenza patrimoniale.

Dette agevolazioni si applicano, ma soltanto per il periodo di imposta 2000, anche alle cessioni gratuite ai propri dipendenti di dotazioni informatiche.

Il valore di tali dotazioni informatiche non costituisce compenso in natura ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Tuir, e quindi non è rilevante ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente.

R4. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RF**4.1****Generalità**

Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti imprese commerciali in regime di contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, hanno optato per il regime ordinario.

L'imprenditore che esercita attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 può compilare questo quadro per determinare il reddito relativo a tale attività, a tal fine va barrata la casella "Attività di agriturismo".

Il quadro RF si compone:

- del riquadro "Determinazione del reddito";

e dei seguenti prospetti:

- dati di bilancio;
- conferimenti agevolati;
- prospetto dei crediti.

Nel rigo RF1, colonna 1, va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 conformemente alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992. In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Le colonne 2 e 3 del rigo RF1, vanno compilate dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.

Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono invece:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata nel rigo "Tipo di dichiarazione";

• **compilare ed allegare gli appositi modelli.**

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 1.1 "Generalità" delle "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RS".

4.2

Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile (o alla perdita) risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo RF2** (o **RF3**), le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico o in altre leggi. La perdita che va indicata nel **rigo RF3** non deve essere preceduta dal segno meno.

4.3

Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo RF4**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi. La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.

In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RF24**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel **rigo RS2** del predetto prospetto, ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo RF4**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo RS3** del prospetto stesso.

Nello stesso **rigo RF4** vanno indicate le quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Con riferimento al **rigo RF5**, si fa presente che ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 dello stesso Tuir, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto.

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS. L'ammontare dei proventi, che si intende rateizzare, evidenziato nel **rigo RS4** del predetto prospetto, **l'importo imputato al conto economico** va indicato nel **rigo RF25** e quello della quota costante, evidenziata nel **rigo RS5** del prospetto stesso, va indicato nel **rigo RF5** unitamente alle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti **periodi d'imposta** (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità").

Nel caso di partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato **ovvero non residenti con stabile organizzazione**, si deve tener conto della quota di reddito (o di perdita) imputata all'impresa dichiarante ai sensi dell'art. 5 del Tuir, da indicare nel **rigo RF6** (o, in caso di perdita, nel **rigo RF27**), mentre l'ammontare degli utili (o delle perdite) imputati al conto economico va indicato nel **rigo RF26** (o, in caso di perdita, nel **rigo RF22** tra le altre variazioni in aumento).

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129 del Tuir) per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art. 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero.

Pertanto, nei **righe RF8** e **RF28** vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel **rigo RF7** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione. Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari, sono rivalutati rispettivamente dell'80 e del 70 per cento e la rendita catastale degli immobili è rivalutata del 5 per cento.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Tuir, come modificato dal comma 5 dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobile ad uso abitativo se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in affitto ad un canone "convenzionale" sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 34, comma 4-bis, del Tuir, è ridotto del 30 per cento, giusta il disposto dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998 (vedere nell'Appendice del fascicolo 1 la voce "Comuni ad alta densità abitativa").

Per usufruire della suddetta agevolazione il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto dal quale risultino, per ogni singola unità immobiliare, gli estremi catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

I soggetti che esercitano sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. c), del Tuir devono indicare:

- nel **rigo RF7** il reddito agrario, per l'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo RF8** la parte dei costi imputabili all'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo RF28** il valore dei prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attività compresa nei limiti) venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale.

I soggetti che esercitano sui terreni l'allevamento di animali in misura eccedente i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. b), del Tuir determinano il reddito della parte eccedente in misura forfetaria ai sensi del successivo art. 78 del Tuir, ferma restando la facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi dell'art. 78 e di determinare il reddito in modo analitico. In caso di determinazione forfetaria devono essere inseriti:

a) tra le variazioni in aumento:

- nel **rigo RF7** il reddito agrario;
- nel **rigo RF22** il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 (desunto dal quadro RD);
- nel **rigo RF8** tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento;

b) tra le variazioni in diminuzione:

- nel **rigo RF28**, tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta.

In caso di determinazione analitica devono essere inseriti:

a) tra le variazioni in aumento:

- nel **rigo RF7** il reddito agrario;
- nel **rigo RF8** i soli costi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti;

b) tra le variazioni in diminuzione:

- nel **rigo RF28** i soli ricavi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo devono indicare:

- nel **rigo RF8** tutti i costi effettivamente connessi all'attività di agriturismo;
- nel **rigo RF28** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;
- nel **rigo RF7** il 25 per cento dei predetti ricavi.

Si fa presente che nel caso in cui il terreno sia posseduto a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, nel **rigo RF7** va indicato anche il reddito dominicale.

Nel **rigo RF9** vanno indicati i componenti positivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi anche delle disposizioni riguardanti:

■ **"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"**

Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Vedere in Appendice la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi").

■ **"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore"**

Art. 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

(Vedere in Appendice la voce "Studi di settore").

Nel **rigo RF10** deve essere indicato l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma dell'art. 59 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto econo-

mico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base allo stesso articolo (tenendo conto, in tal caso, della differenza).

Nel **rigo RF11** deve essere indicato l'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto, eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3, del Tuir (il credito d'imposta di cui all'art. 7, L. n. 388 del 2000 non concorre alla formazione del rapporto di cui all'art. 63).

Nel **rigo RF12** vanno indicate le imposte indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 1, del Tuir e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento.

Nel **rigo RF13** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dall'art. 65, comma 2, lett. c-quater), del Tuir e, se di importo non superiore a lire 4 milioni, pari a euro 2.065,83, di quelle previste dalla successiva lettera c-sexies) **e, se d'importo non superiore a lire 2 milioni, pari a euro 1.032,91, di quelle previste dalla successiva lettera c-octies).**

Nel **rigo RF14** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 66 del Tuir, e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

Nel **rigo RF15** vanno indicate le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili, di cui, rispettivamente, agli artt. 67, 68 e 69 del Tuir, eccedenti la misura stabilita dalle citate disposizioni. In tale rigo va anche indicato l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile, relativa alla plusvalenza iscritta su beni patrimoniali, a decorrere dal periodo d'imposta 1997 (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte").

Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, per effetto dell'art. 6, comma 21, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ammessa l'integrale deduzione degli ammortamenti e degli altri oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto (vedere la voce al paragrafo 3.2 delle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").

Nel **rigo RF16** va indicato l'ammontare delle spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le spese relative a più esercizi, per la parte che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 74 del Tuir.

Nel **rigo RF17** va indicato l'ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir; **l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le quote imputabili al reddito dell'esercizio vanno indicate tra le altre variazioni in diminuzione** (vedere in **Appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione").

Nei **rigi RF18 e RF19** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte:

- per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70);
- per rischi su crediti (art. 71).

Le svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte, diversi dai precedenti, vanno indicati nel **rigo RF22**.

Nel rigo RF20 vanno indicate le variazioni in aumento determinate ai sensi dell'art. 75, comma 4, del Tuir, mentre le variazioni in diminuzione, determinate ai sensi della medesima disposizione, vanno esposte nel rigo RF32.

Nel **rigo RF21** va indicata la parte delle spese e altri componenti negativi afferenti indistintamente attività o beni produttivi di proventi computabili e attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RF22** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:

- l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 60 e 61 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto, in tal caso, della differenza); per le rimanenze di cui all'art. 60 del Tuir va redatto un prospetto

to da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa. Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre **2005**, termine entro il quale **l'Agenzia delle Entrate** ha facoltà di chiederla;

- gli accantonamenti per rischi e oneri o per altre finalità non deducibili in tutto o in parte;
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- le spese relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 65, comma 1, del Tuir. Vanno, altresì, indicate le spese indeducibili, per effetto dell'art. 65, comma 2, lett. c-septies), relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS.

Si ricorda che dette ultime spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi;

- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir;
- l'ammontare indeducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art. 13, comma 2, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni);
- le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Rimborsi per trasferte");
- l'ammontare indeducibile delle spese e altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 121-bis del Tuir;
- il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2, del Tuir).

Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze, i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti prefettizi, per le calamità che interessano le province italiane, e con **D.P.C.M. 20 giugno 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000**, per quelli relativi a Stati esteri (art. 27, commi 2 e 4, legge 13 maggio 1999, n. 133).

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs n. 460 del 1997, le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 3, del Tuir.

Per effetto dell'art. 54, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal periodo d'imposta 2000, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, la cessione gratuita agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi, di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati e non più idonei alla commercializzazione.

Per il solo periodo d'imposta 2000 tale disposizione si applica anche alle cessioni gratuite di dotazioni informatiche ai propri dipendenti.

Resta ferma la deducibilità del costo dei beni **suindicati**.

Per effetto del comma 3 del citato articolo 13 del D.Lgs n. 460 del 1997, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa i beni, diversi da quelli precedentemente indicati, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa ceduti gratuitamente alle ONLUS. Il costo specifico dei beni ceduti per un importo complessivo non superiore a 2 milioni di lire, pari a euro 1.032,91, concorre al limite di deducibilità di cui alla lett. c-sexies) comma 2 dell'art. 65 del Tuir.

La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 del predetto art. 13.

Nel **rigo RF29** vanno indicati i proventi che sono stati imputati al conto economico quali com-

ponenti positivi che, in base all'art. 58 del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito di impresa.

Nel **rigo RF30** vanno indicate le quote di utili dell'esercizio, spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico (vedere in **Appendice** la voce "Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione").

Nel **rigo RF31** le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi, in contabilità ordinaria per opzione, devono indicare la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. In tale rigo va indicata anche la deduzione forfetaria, prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riconosciuta, per l'anno 1998 e per i due successivi, agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir:

- 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi, pari a euro 1.032.913,80;
- 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi, pari a euro 1.032.913,80 e fino a lire 4 miliardi, pari a euro 2.065.827,60;
- 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi, pari a euro 2.065.827,60.

I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi).

Nel **rigo RF32** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Si comprende in tale rigo, fra l'altro:

- l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio dell'impresa, qualora esso sia stato imputato al conto economico, tenuto conto che il credito stesso, in base all'art. 14 del Tuir, è computato in aumento del reddito complessivo e va pertanto indicato nel rigo RN2 ai fini della determinazione del reddito imponibile Irpef; va altresì indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare del credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (vedere in **Appendice** la voce "Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi"). Gli anzidetti crediti d'imposta vanno inoltre computati in diminuzione dell'imposta netta indicandoli nel **rigo RN23** del quadro RN;
- l'ottanta per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, da quelle che esercitano la pesca mediterranea (**art. 4, comma 2, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. La riduzione dell'80 per cento si applica anche ai redditi derivanti dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore.** (vedere la voce "Disposizioni in materia di attività marittime" al paragrafo 3.3 delle "Novità della disciplina del reddito d'impresa");
- gli utili formati negli esercizi nei quali sono fruite le agevolazioni di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per i quali è attribuito ai soci il credito d'imposta limitato, per la parte di essi che determina la riduzione o l'annullamento di perdite rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 102 (vedere la voce "Esclusione dal reddito d'impresa degli utili distribuiti da società fruente dell'esenzione decennale IRPEG" al punto 3.7 delle "Novità della disciplina del reddito d'impresa");
- credito d'imposta sui nuovi assunti di cui all'art. 7, comma 4, L. n. 388 del 2000;
- le spese e gli oneri specificatamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (cfr. art. 75, comma 4, del Tuir);
- l'importo delle imposte differite se imputate tra i proventi;
- l'importo forfetario pari a lire 110.000, pari a euro 56,81, al giorno, elevate a lire 180.000, pari a euro 92,96, per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale;

- il contributo ricevuto per l'estinzione del finanziamento ottenuto dalle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994. Vedere la voce "Imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994" al punto 3.8 delle "Novità della disciplina del reddito d'impresa";
- per i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle quali sono presenti giacimenti marginali, l'ulteriore quota percentuale degli investimenti, oltre a quella del loro ammortamento, ammessa in deduzione (vedere la voce "Concessionari di coltivazione di giacimenti marginali" al punto 3.5 delle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").

Nel rigo RF34 va indicata la differenza tra RF23 e RF33. Se tale differenza è negativa riportare il segno "-".

Nel rigo RF35 va indicata la somma algebrica (se negativa, preceduta dal segno "-") tra l'importo dell'utile (rigo RF2) ovvero della perdita (rigo RF3) preceduta dal segno "-" e l'importo di rigo RF34.

Nel rigo RF36 va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurato al reddito d'impresa dichiarato. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di rigo RF35, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alla lettera c-sexies), dell'art. 65, comma 2, del Tuir, se effettuate per un importo superiore a 4 milioni di lire, pari a euro 2.065,83, e, se di importo superiore a lire 2 milioni, pari ad euro 1.032,91 di quelle previste dalla successiva lettera c-octies). In tal caso, qualora si determini un importo inferiore a detto limite, la deduzione è riconosciuta in misura pari al limite medesimo.

Nel caso in cui nel rigo RF35 sia indicata una perdita e l'impresa abbia conseguito proventi esenti, nel rigo RF37, deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel rigo RF38 va indicata la differenza tra il rigo RF35 e le erogazioni liberali di rigo RF36. Qualora nel rigo RF35 sia indicata una perdita, nel rigo RF38 deve essere esposta la perdita ridotta dell'importo del rigo RF37.

Nel rigo RF39 vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.

Nel rigo RF40 deve essere indicato il reddito (o la perdita) d'impresa di spettanza dell'imprenditore.

Nel rigo RF41 va indicato il reddito assoggettabile ad aliquota ridotta, ai sensi del D.Lgs. n. 466 del 1997, e risultante dal rigo RJ9.

Se nel rigo RF40 è indicata una perdita, nel rigo RF44 va indicato zero, senza compilare i rigi da RF41 a RF43.

ATTENZIONE Si fa presente che tale perdita può essere utilizzata per compensare (nel quadro RH) l'eventuale reddito d'impresa derivante da partecipazione in società di persone ed assimilate. Altrimenti la perdita deve essere indicata nel campo 5 del rigo RS10 del prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria, inserito nel quadro RS se riportabile con limiti temporali, ovvero nel rigo RS11 dello stesso prospetto se trattasi di perdite riportabili senza limite di tempo (vedere in **Appendice** la voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo").

Se l'importo di rigo RF42 è positivo, nel rigo RF43 va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (dal quadro RH) fino a concorrenza dell'importo di rigo RF42.

Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo RF42 si procede alla compensazione con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno.

L'eventuale eccedenza di queste ultime perdite va indicata nell'apposito prospetto del quadro RS relativo alle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, secondo le istruzioni ivi riportate.

Per ulteriori precisazioni vedere in **Appendice** la voce "Perdite di impresa in contabilità ordinaria".

Nel rigo RF44 va indicata la differenza tra l'importo di rigo RF42 e quello di rigo RF43.

Nel **rigo RF45** va indicato il credito d'imposta sui dividendi percepiti in relazione alle partecipazioni in società ed enti quando esse siano assunte nell'esercizio dell'impresa. L'importo di detto rigo deve essere riportato nei **righi RN2 e RN23** del quadro RN.

Nel **rigo RF45, colonna 1**, va indicato il credito di imposta riferibile agli utili la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, da società "madri", derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, per i quali continua ad applicarsi il regime dell'art. 96-bis del Tuir, nel testo vigente anteriormente alla modifica recata dal D.Lgs. n. 467 del 1997; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società che ha distribuito gli utili. Nella **colonna 2** va indicato il credito limitato di cui all'art. 11, comma 3-bis del Tuir.

Si ricorda che gli altri crediti d'imposta vanno riportati nei **righi RN25 e RN30** del quadro RN.

Nel **rigo RF46** va indicato l'ammontare delle ritenute a titolo d'acconto operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta **2000**, per la quota spettante all'imprenditore.

4.4 Dati di bilancio

La compilazione di questo prospetto, **righi da RF47 a RF55**, richiede l'evidenziazione di alcune voci di bilancio, in ordine alle quali si precisa quanto segue.

Nei **righi RF47 e RF48** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni materiali, ammortizzabili e non, esistenti, rispettivamente, all'inizio ed alla fine dell'esercizio.

Nel **rigo RF49** va indicato l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir.

Nei righi RF50 e RF51 va indicato l'ammontare rispettivamente delle disponibilità liquide dei depositi bancari e postali e delle disponibilità liquide relative a denaro, assegni e valori in cassa.

Nel **rigo RF52** va indicato l'importo dei prelevamenti - al netto dei versamenti - effettuati dall'imprenditore nel corso dell'anno, per la parte che eccede il patrimonio netto risultante al termine dell'esercizio.

Nel **rigo RF53** va indicato l'importo dei versamenti - al netto dei prelevamenti - effettuati dall'imprenditore nel corso dell'anno.

Nel **rigo RF54** va indicato l'importo dei debiti derivanti dagli acquisti dei beni indicati negli articoli 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir nonché dei servizi di qualsiasi tipo.

Nel **rigo RF55** va indicato l'importo dei crediti derivanti dalle cessioni di beni di cui agli articoli 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir nonché dalle prestazioni di servizi.

4.5 Conferimenti agevolati

Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904).

Quanto ai dati da indicare nel **rigo RF56**, nelle colonne da 1 a 4, si precisa che:

- nella colonna 1 va indicato il codice fiscale della società conferitaria;
- nella colonna 2 va indicato il valore fiscale riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;

- il valore da indicare nella colonna 3 è quello riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
- l'importo da indicare nella colonna 4 è quello della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.

A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:

- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

4.6

Prospetto dei crediti

La compilazione del prospetto consente al contribuente di effettuare il necessario raccordo tra le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti agli appositi fondi operati in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali.

Ciò in quanto il parametro da assumere, in base all'art. 71, commi 1 e 2, per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura dei rischi su crediti costituiti in conformità a disposizioni di legge, rimane il valore nominale o di acquisizione dei crediti, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal D.lgs. n. 127 del 1991 preveda che i crediti debbano essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.

Pertanto, nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.

Nel **rigo RF57**, va indicato, in colonna 1, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente e, in colonna 2, la parte di tale importo che è stata dedotta.

Nel **rigo RF58**, va indicato, in colonna 1, l'ammontare delle perdite su crediti dell'esercizio e in colonna 2, quello delle perdite dedotte ai sensi dell'art. 66, comma 3, del Tuir che è comprensivo di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.

Nel **rigo RF59**, va indicata la differenza degli importi dei **rigi RF57** e **RF58**. Se l'importo di rigo **RF58** è superiore a quello di **rigo RF57** va indicato zero.

Nel **rigo RF60**, va indicato, in colonna 1, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti, effettuati in bilancio, e in colonna 2, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle riprese di valore relative a crediti svalutati in precedenti esercizi. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di **rigo RF60** non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel **rigo RF62** della medesima colonna.

Nel **rigo RF61** va indicato, in colonna 1, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e in colonna 2, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.

Si fa presente che l'importo di **rigo RF61**, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel **rigo RF62** della medesima colonna, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso **rigo RF61**.

Nel **rigo RF62**, va indicato, in colonna 1, il valore dei crediti, al netto delle perdite dedotte sui medesimi crediti nel periodo d'imposta e in quelli precedenti, ai sensi dell'art. 66, comma 3, che è stato indicato in bilancio e in colonna 2, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.

I medesimi criteri per raccordare, nelle colonne 3 e 4, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora.

R5. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RG

5.1 Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti attività commerciali **in regime di contabilità semplificata ovvero dagli imprenditori agricoli che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730. Gli esercenti attività commerciali in regime di contabilità semplificata** determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir **se** nell'anno **1999** hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore:

- a lire 360 milioni, pari a euro 185.924,88, se trattasi di imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- a lire un miliardo, pari a euro 516.456,90, se trattasi di imprese aventi per oggetto altre attività.

e non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria.

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Va ricordato che, ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.

Il presente quadro va compilato anche dai contribuenti di minori dimensioni ammessi alla semplificazione degli adempimenti contabili ai sensi dell'art. 3, commi da 165 a 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dai contribuenti minimi che determinano forfetariamente il reddito ai sensi dell'art. 3, commi da 171 a 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (con riguardo a questi ultimi vedere le istruzioni al **rigo RG25**).

Il quadro deve essere, altresì, compilato dai soggetti che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel **2000**, adottando il regime di contabilità semplificata.

Si fa presente che gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi nell'anno **1999** del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati nell'anno **2000** al regime previsto dall'art. 79 del Tuir, devono osservare, per la determinazione del reddito relativo all'anno **2000**, i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, **devono barrare l'apposita casella "Attività di agriturismo"**.

L'artigiano iscritto nell'apposito albo deve barrare la casella "Artigiani".

5.2 Dati relativi all'attività

Nel rigo RG1, colonna 1, va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 conformemente alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992. In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Le colonne 2 e 3 del rigo RG1, vanno compilate dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.

Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono invece:

- **barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata nel rigo "Tipo di dichiarazione";**
- **compilare ed allegare gli appositi modelli.**

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 1.1 "Generalità" delle "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RS".

5.3 Determinazione del reddito

Nel **rigo RG2** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Inoltre si comprende tra i ricavi il valore normale dei predetti beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze, i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti **prefettizi** per gli eventi che interessano le province italiane, e con **D.P.C.M. 20 giugno**

2000 pubblicato nella G.U. – Serie generale – n. 155 del 5 luglio 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, pubblicato nella G.U. – Serie generale – n. 271 del 20 novembre 2000, per quelli relativi a Stati **esteri** (art. 27, commi 2 e 4, legge 13 maggio 1999, n. 133).

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 460 del 1997, le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2, del Tuir. Resta ferma la deducibilità del costo dei predetti beni.

Per effetto del successivo comma 3 dello stesso art. 13, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa i beni, diversi da quelli precedentemente indicati, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa, ceduti gratuitamente alle ONLUS. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, pari a euro 1.032,91, sostenuto per la produzione o per l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui alla lett. c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir.

Ai sensi dell'art. 54 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti gratuitamente agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del Tuir.

Per il periodo d'imposta 2000, tale disposizione si applica anche alle cessioni gratuite ai propri dipendenti di dotazioni informatiche.

Nel **rigo RG2, colonna 1**, il contribuente può indicare l'ammontare dei detti ricavi per i quali è stata emessa fattura.

La **colonna 2 del rigo RG2**, va utilizzata dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, di cui alla legge n. 730 del 1985, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per indicarvi l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio di detta attività. Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare nel **rigo RG19**, evidenziando in colonna 1, il 75 per cento dei detti ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti. In tal caso non vanno compilati i **rigi da RG11 a RG18**.

Nel **rigo RG3** va indicato l'ammontare dei proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir **e del comma 2 del medesimo articolo**.

Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo 53, ma soltanto l'utile netto **derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi.**

Si deve, inoltre tener conto:

- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- **dei contributi in denaro o il valore normale di quelli in natura spettanti in base a contratto;**
- **dei contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.**

Non vanno indicati i crediti d'imposta sui nuovi assunti di cui all'art. 7, comma 4, L. 388 del 2000.

Nel **rigo RG4** vanno indicati i componenti positivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi anche delle disposizioni riguardanti:

■ **"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"**

Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n.662.

(Vedere in Appendice la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi").

■ **"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore"**

Art. 10, della legge 8 maggio 1998, n.146.

(Vedere in Appendice la voce "Studi di settore").

Nel **rigo RG5** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir, afferenti i beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi. **Ai sensi del-**

l'art. 54 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti gratuitamente agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera d), del Tuir.

Per il periodo d'imposta 2000, tale disposizione si applica anche alle cessioni gratuite ai propri dipendenti di dotazioni informatiche.

Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive", contenuto nel quadro RS.

Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell'anno e/o la quota costante evidenziata nel **rigo RS3** del **quadro RS** relativa a quelle, da indicare nel **rigo RS2**, che si intendono rateizzare; inoltre, va indicata nello stesso rigo RG5 le quote costanti delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta imputabili all'esercizio **2000**.

Ai sensi dell'art. 54, comma 5, secondo periodo, del Tuir, il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa.

ATTENZIONE Si fa presente, che le plusvalenze realizzate mediante cessione o conferimento di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, per effetto del D.Lgs. n. 358 del 1997, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del **19%**. In tal caso dette plusvalenze vanno indicate nel quadro RQ.

Nel **rigo RG6** va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 del Tuir, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo RG5).

I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità").

La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive". Relativamente ai proventi incassati nel periodo d'imposta **2000**, da evidenziare nel **quadro RS, rigo RS4**, la scelta va effettuata indicando nel **rigo RS5** del predetto quadro la quota costante.

In tal caso, l'importo della quota costante, evidenziata nel **rigo RS5** del prospetto, va indicata nel **rigo RG6** unitamente alla quota costante, imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RG7** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:

- 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1, del Tuir);
- 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Nel **rigo RG8** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir).

Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

Tale prospetto non va allegato alla dichiarazione, ma conservato dal contribuente fino al 31 dicembre **2005**, termine entro il quale l'**Agenzia delle Entrate** ha facoltà di richiederlo.

Nel **rigo RG9** vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:

- i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56 del Tuir;

- i proventi in denaro o in natura conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria nel **1999**, a titolo di contributo o di liberalità, che sono stati accantonati in apposita riserva, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir;
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Tuir, come modificato dal comma 5 dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobile ad uso abitativo se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in affitto ad un canone "convenzionale" sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 34, comma 4-bis, del Tuir, è ridotto del 30 per cento, giusta il disposto dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998 (vedere nell'Appendice del fascicolo 1 la voce "Comuni ad alta densità abitativa").

Per usufruire della suddetta agevolazione il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto dal quale risultino, per ogni singola unità immobiliare, gli estremi catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI;

- i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (c.d. "strumentali per natura"), qualora gli stessi siano stati inclusi tra i beni dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'Iva. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento di danni consistenti nella perdita dei citati redditi (salvo che trattasi di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è stata richiesta la tassazione separata), con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte;
- la quota dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili nell'ipotesi in cui il costo dei beni viene registrato al lordo dei contributi ricevuti (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità");
- interessi derivanti dal possesso di obbligazioni e titoli similari. Gli interessi, premi e altri frutti derivanti da tali titoli conseguiti nell'esercizio di attività commerciali che sono stati assoggettati ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva si intende versata a titolo d'acconto.

In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti rigi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo RG10** va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei **righi da RG2 a RG9**.

Nel **rigo RG11** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio **2000** relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Nel **rigo RG12** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio **2000** relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

Nel **rigo RG13** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Nel **rigo RG14** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro **dipendente, autonomo e derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**. In particolare:

- le spese per prestazioni di lavoro (incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail) rese da lavoratori dipendenti e dagli apprendisti, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corri-

sposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;

- le spese per altre prestazioni di lavoro – diverse da quelle di lavoro dipendente – (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
- i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir. (vedere in Appendice la voce "Rimborsi per trasferte"). **Si fa presente che ai sensi del D.L. 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2000, n. 229, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo di lire 110.000, pari a euro 56,81 al giorno, elevate a lire 180.000, pari a euro 92,96, per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.**

Ai fini della compilazione del predetto **rigo RG14**, si precisa, altresì, che:

- le quote maturate per le indennità di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di rapporti di agenzia, nonché per quelle spettanti agli sportivi professionisti, sono deducibili a condizione che risultino indicate nei registri tenuti ai fini Iva ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta;
- non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età, o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'art. 5 del Tuir.

ATTENZIONE *Le spese per prestazioni di lavoro dipendente possono essere dedotte anche qualora si sia provveduto globalmente alla annotazione delle stesse nelle scritture contabili previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sempre che, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione speciale sul lavoro.*

Nel **rigo RG15** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione.

Nel **rigo RG16** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire, pari a euro 516,46.

Devono computarsi nella misura del 50 per cento le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui all'art. 67, comma 10-bis, del Tuir soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. **Detta percentuale è elevata al 100 per cento per le quote di ammortamento relative ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.**

Nel **rigo RG17** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato ed a titolo di ammortamento accelerato.

Nel **rigo RG18** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali. I canoni di locazione finanziaria relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'art. 67 del Tuir, soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa, sono deducibili nella misura del 50 per cento. **Detta percentuale è elevata al 100 per cento per le quote di ammortamento relative ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.**

ATTENZIONE Con riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir.

Nel **rigo RG19** vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti rigi, tra i quali:

- la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicate nelle lettere a), b) e d), del comma 1, dell'art. 87 del Tuir comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali;
- gli interessi passivi, nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 del Tuir. Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto;
- le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66 del Tuir;
- i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel **rigo RG18**. Si precisa al riguardo che i canoni di locazione o di noleggio relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento. **Detta percentuale è elevata al 100 per cento per i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto;**
- le imposte deducibili e i contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 74 del Tuir, le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

Le spese di pubblicità e propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi. Le altre spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.

Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato:

- l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
- la quota pari a 1/15 delle spese di rappresentanza;
- la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi.

Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti;

- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire, pari a euro 6.197,48; 1 per cento dei ricavi oltre 12 milioni, pari a euro 6.197,48, e fino a 150 milioni di lire, pari a euro 77.468,53; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni, pari a euro 77.468,53, e fino a 180 milioni di lire, pari a euro 92.962,24;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 79, comma 8, del Tuir a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi. Per il **2000**, tale deduzione è pari a lire **45.500, pari a euro 23,50**, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e a **lire 81.000, pari a euro 41,83**, per quelli effettuati oltre tale ambito;
- la deduzione forfetaria prevista dall'art. 21, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) del Tuir:
 - 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi, pari a euro 1.032.913,80;

- 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi, pari a euro 1.032.913,80, e fino a lire 4 miliardi, pari a euro 2.065.827,60;
- 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi, pari a euro 2.065.827,60.

La deduzione spetta per le imprese esercenti distributori di carburante, a prescindere dal fatto che sui medesimi siano eseguite ristrutturazioni.

I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate dal soggetto (quali, ad esempio, gestione di bar, officina e altre prestazioni di servizi);

- le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 5-bis dell'art. 75 del Tuir;
- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-septies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate. Si ricorda che la lettera c-septies) prevede che le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate in favore di Onlus sono deducibili nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. Vanno altresì indicate le erogazioni liberali di cui alla lettera c-sexies) dello stesso comma 2 se di importo non superiore a 4 milioni, pari a euro 2.065,83, **nonché le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società sportive dilettantistiche di cui alla lettera c-octies) del medesimo comma (lettera aggiunta dall'art. 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342), se di importo non superiore a 2 milioni, pari a euro 1032,91;**
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione - non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono - deducibili a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir;
- la somma pari al 50 per cento della rendita catastale degli immobili utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa e per uso personale o familiare dell'imprenditore, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa;
- **le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica e da altri eventi straordinari - anche se avvenuti in altri Stati - per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti prefettizi per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000 pubblicato nella G.U. - Serie generale - n. 155 del 5 luglio 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, pubblicato nella G.U. - Serie generale - n. 271 del 20 novembre 2000, per quelli relativi a Stati esteri (art. 27, commi 1 e 4, legge 13 maggio 1999, n. 133).**

Nel **rigo RG20** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei **rigi da RG11 a RG19**.

Nel **rigo RG21** va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi, indicato nel **rigo RG10**, ed il totale dei componenti negativi indicato nel **rigo RG20**.

Nel **rigo RG22** va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurate al reddito d'impresa dichiarato. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono, al reddito di **rigo RG21**, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alla lettera c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir, se effettuate per un importo superiore a 4 milioni, pari a euro 2.065,83, **nonché per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società sportive dilettantistiche di cui alla lettera c-octies) del medesimo comma (lettera aggiunta dall'art. 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342), se effettuate per un importo superiore a 2 milioni, pari a euro 1032,91.** In questi casi, qualora si **determinino importi inferiori a detti limiti**, la deduzione è riconosciuta in misura pari **ai limiti medesimi**.

Nel caso in cui nel rigo RG21 sia indicata una perdita e l'impresa abbia conseguito proventi esenti, nel rigo RG23, deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RG24** va indicata la differenza tra l'importo di **rigo RG21** e le erogazioni liberali di

rigo RG22. Qualora nel rigo RG21 sia indicata una perdita, nel rigo RG24 deve essere esposta la perdita ridotta dell'importo del rigo RG23.

Contribuenti minimi

Il reddito delle imprese minime, di cui alla legge n. 662 del 1996 è determinato forfaitariamente, in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle seguenti percentuali di redditività applicate al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari, di competenza dell'esercizio:

- imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 75 per cento;
- imprese aventi per oggetto altre attività: 61 per cento.

(Al riguardo, vedere in **Appendice** la voce "Regime forfaitario dei contribuenti minimi").

Nel **rigo RG25** che va compilato esclusivamente dalle imprese minime, va indicato:

- nella **colonna 1** l'ammontare del volume d'affari, aumentato dei corrispettivi di competenza dell'esercizio e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva (ad esempio operazioni escluse o prive del requisito di territorialità) nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari percepiti nell'esercizio;
- nella **colonna 2** la percentuale di redditività applicabile all'ammontare indicato nella precedente colonna, pari al 75 per cento per imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi o al 61 per cento per imprese aventi per oggetto altre attività;
- nella **colonna 3** l'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota di colonna 2 al totale di colonna 1, che rappresenta la determinazione forfaitaria del reddito dell'impresa.

Nel **rigo RG26** vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria, risultanti dall'apposito prospetto contenuto nel **quadro RS**, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.

Nel **rigo RG27** va indicato il reddito (o la perdita) d'impresa di spettanza del titolare, ottenuto dalla differenza degli importi dei **rigi RG24 (ovvero RG25, se contribuente minimo) e RG26**.

Se nel **rigo RG27** è indicata una perdita, la stessa va riportata nel **rigo RG29** senza compilare il **rigo RG28**.

Se nel **rigo RG27** è indicato un reddito, nel **rigo RG28** va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (indicate nel **quadro RH**) fino a concorrenza dell'importo di **rigo RG27**. Se tali perdite sono inferiori all'importo di **rigo RG27**, si procede alla compensazione (fino a concorrenza dello stesso importo di **rigo RG27**) con l'eventuale eccedenza di perdite di impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno (da indicare nella colonna 1 del **rigo RG28**).

L'eventuale eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi di impresa, va indicata nei corrispondenti campi del **quadro RS** relativo alle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, secondo le istruzioni ivi riportate. Per ulteriori precisazioni vedere in **Appendice** la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria".

Nel **rigo RG29** va indicata la differenza tra l'importo di **rigo RG27** e quello di **rigo RG28**. L'importo di **rigo RG29** deve essere riportato, unitamente agli altri redditi, nel **rigo RN1, colonna 3**, del **quadro RN**.

Nel **rigo RG30, colonna 3**, va indicato il credito d'imposta sui dividendi percepiti in relazione alle partecipazioni in società ed enti che costituiscono beni relativi all'impresa. L'importo di detto rigo deve essere riportato nei **rigi RN2 e RN23** del **quadro RN**.

Nella **colonna 1** va indicato il credito di imposta riferibile agli utili la cui distribuzione è stata deliberata, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 da società "matri", derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, per i quali continua ad applicarsi il regime dell'art. 96-bis, comma 4, del Tuir, nel testo vigente anteriormente alla modifica recata dal D.Lgs. n. 467 del 1997 (questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili). Nella **colonna 2** va indicato il credito di imposta limitato di cui all'art. 11, comma 3-bis, del Tuir.

Nel **rigo RG31** va indicato l'ammontare delle ritenute a titolo d'acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta **2000**, per la quota spettante all'imprenditore, da riportare nell'apposito rigo del quadro RN.

R6. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RD

6.1 Generalità

Il quadro RD deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui all'art. 29, comma 2, lett. b), del Tuir, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78 del citato Tuir.

Il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente tale limite concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato, entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.

Il valore medio e il coefficiente sopraindicati, sono stabiliti con decreto **6 marzo 2000 del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero per le Politiche agricole e forestali, pubblicato nella G.U. - serie generale - n. 68 del 22 marzo 2000, come integrato dal comunicato del Ministero delle finanze, pubblicato nella G.U. - serie generale - n. 199 del 26 agosto 2000.**

Al riguardo, con riferimento al biennio 1999/2000, è stabilito:

- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78 del Tuir, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività, va effettuato sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto, e riportate nelle istruzioni relative al presente quadro. Tali tabelle, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29 del Tuir, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite, riguardano:

- la suddivisione dei terreni in fasce di qualità;
- la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggiere producibili;
- i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir, si rende applicabile a tutti i soggetti che esercitano attività di allevamento, indipendentemente dal regime di contabilità (ordinaria o semplificata) nel quale già si collocano, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, di altro diritto reale o condotti in affitto;
- che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al decreto.

Il reddito delle attività di allevamento non rispondenti alle condizioni sopra richiamate deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve formare oggetto di dichiarazione nell'apposito quadro RF ovvero nel quadro RG.

Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 del Tuir non è esclusivo, in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lett. b), comma 2, dell'art. 29 del Tuir secondo il regime di determinazione che le è proprio. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione determinando in tal caso il reddito nel quadro RF oppure nel quadro RG, senza utilizzare il presente quadro RD.

6.2 Schema per la determinazione del reddito agrario complessivo normalizzato e del numero dei capi ridotti all'unità di misura

Al fine di poter calcolare i valori da indicare nei righe RD1 e RD2 del presente quadro è stato predisposto uno schema di calcolo, che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia ed il numero dei capi ridotto all'unità di misura.

Nel predetto schema di calcolo vanno indicati:

- nella Sez. I, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A);
- nella Sez. II, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l'applicazione dei

coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunta come base, costituita dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato al **rigo RD1** del presente quadro.

SEZIONE I

- nelle **colonne 1 e 2**, devono essere riportati gli importi (non arrotondati) dei redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti o condotti in affitto sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge;
- nella **colonna 3**, va riportato il totale di colonna 1 e colonna 2;
- nella **colonna 4**, deve essere indicato il risultato del prodotto tra l'importo di colonna 3 e il coefficiente di normalizzazione a fianco indicato, che costituisce il reddito agrario normalizzato del terreno suddiviso per fasce di qualità.

Ai sensi dell'art. 3, comma 50, legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari, risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, sono rivalutati del 70 per cento.

SEZIONE II

- nelle **colonne 1 e 3**, deve essere riportato il numero degli animali allevati delle diverse specie, quali risultano dal registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, alla cui tenuta sono obbligati coloro i quali svolgono attività di allevamento di animali eccedenti i limiti dell'art. 29 del Tuir;
- nelle **colonne 2 e 4** deve essere indicato il prodotto del numero degli animali allevati per il coefficiente di normalizzazione a fianco indicato.

Nel caso di impresa di allevamento esercitata su terreni che in catasto risultano interamente o in parte intestati al coniuge del titolare dell'attività, i redditi agrari degli stessi terreni, allorché questi ultimi costituiscano beni oggetto di comunione legale, devono essere esposti nella Sezione I, ai fini della determinazione del numero degli animali allevabili entro i limiti del reddito agrario.

SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO

Sez. 1 Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)	Ripartizione del reddito agrario per fasce di qualità	Reddito Agrario (**)			Coefficiente di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato
		Dichiarante	Coniuge	Totale (col. 1 + col. 2)		
	I	1	2	3	x 56,389	4
	II				x 32,222	
	III				x 37,593	
	IV				x 13,426	
	V				x 11,934	
	VI				x 1,00	
	TOTALE			TOTALE A reddito agrario normalizzato		
Sez. 2 Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base.	Specie animale	Numero dei capi allevati	Coefficiente di normaliz.	Numero dei capi normalizzati		
	Bovini e bufalini da riproduzione	1	1.750,000	2		4
	Vitelloni		1.050,000			
	Manze		600,000		Storne, pernici e coturnici	3,000
	Vitelli		250,000		Piccioni e quaglie da riproduzione	9,500
	Suini da riproduzione		700,000		Piccioni, quaglie e altri volatili	1,000
	Suineti		20,000		Conigli e porcellini d'India da riprod.	21,500
	Suini leggeri da macello		200,000		Conigli e porcellini d'India	3,375
	Suini pesanti da macello		300,000		Lepri, visoni, nutrie e cincillà	25,000
	Pollai e fagiani da riproduzione		29,500		Volpi	115,000
	Galline ovaiole		18,500		Ovini e caprini da riproduzione	230,000
	Pollai da allevamento e fagiani		3,500		Agnelloni e caprini da carne	36,500
	Pollai da carne		2,375		Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (***)	320,000
	Galletto		1,000		Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (***)	200,000
	Tacchini da riproduzione		48,000		Cinghiali e cervi	250,000
	Tacchini da carne leggeri		8,500		Daini, caprioli e mulloni	125,000
	Tacchini da carne pesanti		15,000		Equini da riproduzione	1.300,000
	Anatre e oche da riproduzione		32,000		Puledri	500,000
	Anatre, oche, capponi		10,000		Alveari (famiglie) (***)	200,000
	Faraone da riproduzione		14,500		Lumache consumo q.li (***)	200,000
	Faraone		3,000		Struzzi da riproduzione	175,000
	Storne, pernici e coturnici da rip.		9,500		Struzzi da carne	125,000
	Totale parziale (riportare a col. 4)				Totale B numero dei capi normalizzati (riportare al rigo D1 del quadro RD)	

(***) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale, per gli alveari alla famiglia.

6.3

Determinazione del reddito

Per determinare il reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir, deve essere indicato:

- nel **rigo RD1**, il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Sezione II del predetto schema di calcolo;
- nel **rigo RD2**, il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario (risultante dal totale A della Sezione I del predetto schema di calcolo) moltiplicato per il coefficiente 219,08 e diviso per 100.000. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabile entro il limite previsto dall'art. 29 del Tuir;
- nel **rigo RD3**, il numero dei capi eccedenti, espresso in termini di unità base di allevamento, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata risultante da rigo RD1, e quello dei capi allevabili di cui al rigo RD2;
- nel **rigo RD4**, il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato nel rigo RD3 e il coefficiente 113,34. Tale coefficiente, si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente della specie base (pari a 56,67) per il coefficiente di maggiorazione (pari a 2) previsto dal citato decreto. Detto coefficiente di maggiorazione 2 non deve applicarsi nel caso di allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare. In tal caso in luogo di 113,34 si applica il parametro 56,67 e va barrata la casella "Impiego propri familiari".

Nel **rigo RD5** vanno dedotte le eventuali quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Nel **rigo RD6** deve essere indicato il reddito dell'impresa di allevamento di spettanza del titolare, pari alla differenza tra l'importo del rigo RD4 e l'importo del rigo RD5.

Se il contribuente possiede, oltre a redditi derivanti dall'allevamento di animali di cui all'art. 78 del Tuir, anche altro reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria, lo stesso deve comunque compilare il quadro RD il cui risultato deve confluire nel quadro RF apportando le conseguenti variazioni in aumento e in diminuzione. In tal caso i righe RD7 e RD8 non vanno compilati.

Nel **rigo RD7** deve essere indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH), fino a concorrenza dell'importo di rigo RD6. Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo **RD6** si procede alla compensazione con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno.

L'eventuale eccedenza di perdite non compensate va indicata nell'apposito prospetto del quadro RS, secondo le istruzioni ivi riportate, (vedere in **Appendice** la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria").

Nel **rigo RD8** va indicata la differenza tra i righe RD6 e RD7.

L'importo di rigo RD8 deve essere riportato, unitamente agli altri redditi, nel rigo RN1, colonna 3, del quadro RN.

Nel **rigo RD9** va indicato l'ammontare delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto subite dall'imprenditore, da riportare nell'apposito rigo del Quadro RN.

**TABELLE ALLEGATE AL D.M. 6 MARZO 2000 G.U. N. 68 DEL 22 MARZO 2000
COME INTEGRATO CON COMUNICATO DEL MINISTERO DELLE FINANZE G.U. N. 199 DEL 29 AGOSTO 2000**

TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ

<i>Prima fascia</i>	Bosco Bosco misto Bosco d'alto fusto Incolto produttivo	Uliveto vigneto Uliveto sughereto Uliveto mandarletto Uliveto mandarletto pistacchiato Frutteto Frutteto irriguo Agrumeto Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci) Agrumeto irriguo Agrumeto uliveto	Pioppeto Pistacchiato Pomelo Querceto Querceto da ghianda Saliceto Saliceto Sughereto
<i>Seconda fascia</i>	<i>Quarta fascia</i> Risoia Risoia stabile Orto Orto irriguo Orto arborato Orto arborato (o orto alberato) irriguo Orto irriguo arborato Orto frutteto Orto pezza e fosso Vigneto Vigneto irriguo Vigneto arborato Vigneto per uva da tavola Vigneto frutteto Vigneto uliveto Vigneto mandarletto Uliveto Uliveto agrumeto Uliveto ficheto Uliveto ficheto mandarletto Uliveto frassineto Uliveto frutteto Uliveto sommaccheto	Aranceto Carrubeto Castagneto Castagneto da frutto Castagneto frassineto Chiusa Eucalipto Ficheto Ficodindieto Ficodindieto mandarletto Frassineto Gelseto Limoneto Mandarletto Mandarletto ficheto Mandarletto ficodindieto Mandarinetto Noceto Palmeto Pescheto	<i>Quinta fascia</i> Canneto Cappereto Nocciolo Nocciolo vigneto Sommaccheto Sommaccheto arborato Sommaccheto mandarletto Sommaccheto uliveto Bosco ceduo
<i>Terza fascia</i>			<i>Sesta fascia</i> Vivaio Vivaio di piante ornamentali e floreali Giardini Orto a cultura floreale Orto irriguo a cultura floreale Orto vivaio con cultura floreale

TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO

FASCE DI QUALITÀ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggiere producibile per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a L. 100.000 di R.A. $\frac{c}{a} \times 100.000$	Numeri capi tassabili ex. art. 29 del T.U.I.R. per L. 100.000 di R.A. (d x 4)
	a	b	c	d	e
1 ^a (v. tabella 1)	170.000	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2 ^a (v. tabella 1)	144.500	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3 ^a (v. tabella 1)	25.500	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4 ^a (v. tabella 1)	306.000	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5 ^a (v. tabella 1)	76.500	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6 ^a (v. tabella 1)	2.465.000	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

TABELLA 3

CATEGORIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggiere consumo annuale	[A] CAPI ALLEVABILI PER ETTARO E PER ANNO (2)						[B] CAPI CORRISPONDENTI A L. 100.000 DI R.A.						[C] CAPI TASSABILI EX. ART. 29 PER L. 100.000 DI R.A.						[D] Imponibile per ogni capo eccedente (3)
			Fasce di qualità						Fasce di qualità						Fasce di qualità						
			R.A. 170.000 1	R.A. 144.500 2	R.A. 25.500 3	R.A. 306.000 4	R.A. 76.500 5	R.A. 2.465.000 6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Bovini e bufalini da riproduzione		3.500	3,00	1,46	0,30	1,29	0,29	0,77	1,76	1,01	1,18	0,42	0,38	0,03	7,04	4,04	4,72	1,68	1,52	0,12	98.972,60
Vitelloni		2.100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,29	2,94	1,68	1,96	0,70	0,63	0,05	11,76	6,72	7,84	2,80	2,52	0,20	59.465,02
Manze		1.200	8,75	4,25	0,88	3,75	0,83	2,25	5,15	2,94	3,45	1,23	1,08	0,09	20,60	11,76	13,80	4,92	4,32	0,36	34.000,00
Vitelli	6 mesi	1.000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	14.166,67
Suini da riproduzione		1.400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93	4,41	2,52	2,94	1,05	0,93	0,08	17,64	10,08	11,76	4,20	3,72	0,32	39.697,80
Suine	3 mesi	160	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	1.133,33
Suini leggeri da macello	6 mesi	800	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
Suini pesanti da macello	9 mesi	800	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50	10,29	5,88	6,86	2,45	2,18	0,18	41,16	23,52	27,44	9,80	8,72	0,72	17.000,00
Polli e fagiani da riproduzione		59	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,76	104,69	59,82	69,80	24,92	22,16	1,86	418,76	239,28	279,20	99,68	88,64	7,44	1.671,68
Galline ovaiole		37	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97	166,93	95,39	111,29	39,75	35,33	2,96	657,72	381,56	445,16	159,00	141,32	11,84	1.048,32
Polli da allevamento e fagiani	6 mesi	14	1.500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	385,71	882,35	504,20	588,24	210,08	186,75	15,65	3.529,40	2.016,80	2.352,96	840,32	747,00	62,60	198,33
Polli da carne	3 mesi	19	2.210,53	1.073,68	221,05	947,37	210,53	568,42	1.300,31	743,03	866,86	309,60	275,20	23,06	5.201,24	2.972,12	3.467,44	1.238,40	1.100,80	92,24	134,58
Gallotto	2 mesi	12	2.520,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	56,67
Tacchini da riproduzione		96	109,38	53,13	10,94	46,88	10,42	28,13	64,34	36,77	42,90	15,32	13,62	1,14	257,36	147,08	171,60	61,28	54,48	4,56	2.719,74
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	51	617,65	300,00	61,76	264,71	58,82	158,82	363,32	207,61	242,20	86,51	76,89	6,44	1.453,28	830,44	968,80	346,04	307,56	25,76	481,67
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	80	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	1.133,33
Anatre, oche e capponi	6 mesi	64	164,06	79,69	16,41	70,31	15,63	42,19	96,51	55,15	64,35	22,98	20,43	1,71	386,04	220,60	257,40	91,92	81,72	6,84	1.813,28
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00	308,82	176,47	205,88	73,53	65,36	5,48	1.235,28	705,88	823,52	294,12	261,44	21,92	566,67
Faraona da riproduzione		29	362,07	175,86	36,21	155,17	34,48	93,10	212,98	121,70	142,00	50,71	45,07	3,78	851,92	486,80	568,00	202,84	180,28	15,12	821,68
Faraona	4 mesi	18	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	170,00
Starni, pernici e coturnici da riproduzione		19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	538,34
Starni, pernici e coturnici	6 mesi	12	1.750,00	50,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	170,00
Piccioni e quaglie da riproduzione		19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	538,34
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	2.520,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	56,67
Conigli e porcellini d'India da riproduzione		43	244,19	118,60	24,42	104,65	23,26	62,79	143,64	82,80	95,76	34,20	30,41	2,55	574,56	328,32	383,04	136,80	121,64	10,20	1.218,38
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	27	1.555,56	755,56	155,56	666,67	148,15	400,00	915,04	522,88	610,04	217,87	193,66	16,23	3.660,16	2.091,52	2.440,16	871,48	774,64	64,92	191,25
Lepri, visoni, nutrie e cincillà		50	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00	123,53	70,59	82,35	29,41	26,14	2,19	494,12	282,36	329,40	117,64	104,56	8,76	6.417,67
Volpi		230	45,65	22,17	4,57	19,57	4,35	11,74	26,85	15,34	17,92	6,40	5,69	0,48	107,40	61,36	71,68	25,60	22,76	1,92	6.417,67
Ovini e caprini da riproduzione	6 mesi	460	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87	13,43	7,67	8,94	3,20	2,84	0,24	53,72	30,36	35,76	12,80	11,36	0,96	13.029,76
Agnelloni e caprini da carne		146	143,84	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99	84,61	48,35	56,39	20,14	17,91	1,50	338,44	193,40	225,56	80,56	71,64	6,00	2.068,42
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (*)		640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22	9,65	5,52	6,43	2,30	2,04	0,17	38,60	22,08	25,72	9,20	8,16	0,68	18.130,49
Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (*)		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
Cinghiali e cervi		500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	14.166,67
Daini, caprioli e mufloni		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	7.083,33
Equini da riproduzione		2.600	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04	2,38	1,36	1,57	0,57	0,50	0,04	9,52	5,44	6,28	2,28	2,00	0,16	73.724,49
Puledri		1.000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70	6,18	3,53	4,12	1,47	1,31	0,11	24,72	14,12	16,48	5,88	5,24	0,44	28.333,33
Alveari (famiglia)		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
Lumache consumo q.li		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
Stizzati da riproduzione		350	30,00	14,57	3,00	12,86	2,86	7,71	17,65	10,08	11,76	4,20	3,74	0,31	70,60	40,32	47,04	16,80	14,96	1,24	9.917,64
Stizzati da carne		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	7.083,33

(*) Allevati in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.
 (1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.
 (2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.
 (3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della seconda fascia di coltura.

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. I calcoli richiesti devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati.
 Sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.
 Non vanno invece arrotondati i redditi agrari catastali utilizzati per il calcolo dei capi rientranti nella potenzialità del fondo, riportati nella Sezione I dello schema di calcolo.

R7. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RS

7.1 Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RF, RG e RH

- Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti comuni ai quadri RA, RD, RF, RG e RH:
- "Plusvalenze e sopravvenienze attive";
 - "Imputazione del reddito dell'impresa familiare";
 - "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno";
 - "Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133/99";
 - "Rideterminazione del reddito agevolato del periodo d'imposta precedente ai sensi dell'art. 2, comma 11-bis, della legge n. 133/99".

Nel rigo RS1 va indicato il quadro di riferimento.

7.2 Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive

Per la compilazione di tale prospetto si rinvia alle istruzioni fornite relativamente ai rigi RG5 e RG6 del quadro RG e dei rigi RF4, RF5, RF24 e RF25 del quadro RF.

7.3**Prospetto di imputazione del reddito dell'impresa familiare**

Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa che, ricorrendo le condizioni specificate al paragrafo "Impresa familiare" contenuto nelle "Istruzioni comuni ai quadri RF, RG e RS", il titolare dell'impresa può diminuire il reddito d'impresa dell'ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori, anche se non distribuite o distribuite solo in parte. Il titolare dell'impresa familiare deve, a tal fine, compilare il presente prospetto di imputazione del reddito della impresa familiare indicando, per ciascun collaboratore:

- in colonna 1, il codice fiscale;
- in colonna 2, la quota di reddito ai fini dell'Irpef;
- in colonna 3, la quota di reddito agevolabile ai fini DIT;
- in colonna 4, la quota di reddito agevolabile ai fini della legge n. 133 del 1999;
- in colonna 5, la quota del reddito relativo all'anno 1999 rideterminato per effetto dell'art. 11-bis della legge n. 133/1999 indicato nel rigo RS28, colonna 2. Questa colonna va compilata anche se il dichiarante non è tenuto alla compilazione del prospetto "Rideterminazione del reddito agevolato" e, tuttavia ha imputato reddito agevolato ai sensi della medesima legge n. 133/1999 nel periodo precedente. Nel caso in cui il collaboratore a cui è stato imputato il reddito agevolato nel periodo d'imposta 1999, non partecipi all'impresa devono essere compilate solo le colonne 1 e 5;
- in colonna 6, la quota delle ritenute d'acconto;
- in colonna 7, la quota del credito d'imposta ordinario;
- in colonna 8, la quota del credito d'imposta limitato.

Il titolare dell'impresa familiare, apponendo la firma **nel frontespizio oltre a sottoscrivere la dichiarazione**, attesta anche che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente nell'anno **2000**.

7.4**Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno**

Il **rigo RS10** è riservato ai contribuenti che nel periodo dal 1995 al **2000** hanno subito perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (indicate nel Quadro RF o RD) e ai soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria che hanno conseguito perdite derivanti dalla partecipazione nelle società stesse, (Vedere in **Appendice** la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria").

ATTENZIONE *Il presente prospetto non va compilato dalle persone fisiche che hanno subito perdite esclusivamente derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e/o in accomandita semplice in contabilità ordinaria e non hanno conseguito redditi (o perdite) in imprese commerciali. In tal caso infatti va compilato il corrispondente prospetto contenuto nel Quadro RH.*

Nelle colonne da 1 a 6 devono essere indicate le perdite non compensate dei periodi di imposta indicati nel prospetto.

Nel **rigo RS11** vanno indicate le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta non compensate nell'anno. Si ricorda che per effetto dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 8 del Tuir, così come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, tali perdite, per la parte non compensata in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta, possono, essere computate in diminuzione di detti redditi dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo (vedi in **Appendice** la voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo").

7.5**Prospetto del reddito assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133/99**

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dall'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133 del 1999, **come modificate dall'art. 3, comma 1, lett. a), b) e c), della legge 21 novembre 2000, n. 342**, per favorire gli investimenti delle imprese in beni strumentali e la capitalizzazione delle imprese stesse.

Tali disposizioni **prevedono, relativamente ai periodi d'imposta 1999 e 2000, l'applicazione dell'aliquota pari** al 19 per cento sulla parte del reddito d'impresa, corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir, acquisiti anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati nel periodo d'imposta, e quello dei conferimenti in denaro nonché degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nel periodo stesso.

Per i soggetti in contabilità semplificata l'agevolazione si applica con riferimento esclusivamente all'ammontare degli investimenti sopra indicati, a condizione che i ricavi dichiarati sia-

no non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'art. 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se approvati per il settore di appartenenza. In tal caso vanno compilati soltanto i **rigi da RS12 a RS14** e i rigi **RS18** e **RS19**.

Nel **rigo RS12** va indicato il costo complessivo sostenuto nel periodo d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, con esclusione dell'avviamento, assumendo il valore dei beni stessi in misura pari al costo sostenuto fiscalmente riconosciuto. **Gli investimenti rilevano per la parte eseguita nei periodi d'imposta agevolati anche se iniziati in periodi precedenti.** In caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria deve essere indicato il costo sostenuto dall'impresa concedente per l'acquisto dei beni stessi. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti relativi ai beni di cui all'art. 121-bis, comma 1, lett. a), del Tuir, tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e quelli relativi ai beni immobili diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti alle categorie catastali D/1, **D/2, D/3** e **D/8, utilizzati esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in corso di costruzione, destinati a tale utilizzo.**

Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 1, lett. a), della legge n. 342 del 2000, nell'importo di rigo RS12 va compresa altresì l'eccedenza degli investimenti effettuati nel periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di detto periodo. Per la determinazione di tale eccedenza occorre rilevare i dati dal Modello UNICO 2000 Persone fisiche. L'eccedenza è pari alla differenza tra l'importo di rigo RS15 e il reddito agevolato fruito dall'imprenditore e dai suoi eventuali collaboratori. In caso di impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria, l'importo del rigo RS15 va considerato per l'intero ammontare non rapportato alla quota di spettanza dell'imprenditore.

Nel rigo RS13 va indicato l'ammontare delle cessioni, delle dismissioni e degli ammortamenti dedotti relativi ai beni strumentali di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir, con esclusione dei beni diversi da quelli agevolabili.

Nel rigo RS14 va indicata la differenza tra l'importo di rigo RS12 e quello di rigo RS13. Se tale differenza è negativa indicare zero.

Nel **rigo RS15** va indicato **l'importo degli utili del 1999** che non sono stati prelevati e dei conferimenti in denaro effettuati nel periodo d'imposta.

Non va considerata la quota di utile d'esercizio accantonata a riserva indisponibile derivante da plusvalenze patrimoniali contabilizzate a seguito della valutazione di partecipazioni in imprese controllate o collegate a norma dell'art. 2426, comma 1, n. 4, del codice civile.

Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 1, lett. a), della legge n. 342 del 2000, nell'importo di rigo RS15 va compresa altresì l'eccedenza dei conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di detto periodo (i conferimenti vanno assunti tuttavia per il loro intero intero ammontare senza il ragguglio ad anno). Per la determinazione di tale eccedenza occorre rilevare i dati dal Modello UNICO 2000 Persone fisiche. L'eccedenza è pari alla differenza tra l'importo di rigo RS18 e il reddito agevolato fruito dall'imprenditore e dai suoi eventuali collaboratori.

In caso di impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria, l'importo del rigo RS18 va considerato per l'intero ammontare non rapportato alla quota di spettanza dell'imprenditore.

Nel **rigo RS16** va indicato l'importo delle riduzioni del patrimonio netto derivanti dall'attribuzione a qualsiasi titolo (sia in denaro che in natura).

Nel rigo RS17 va indicata la differenza tra l'importo di rigo RS15 e quello di rigo RS16. Se tale differenza è negativa indicare zero.

Nel **rigo RS18** va indicato il minore tra l'importo di **rigo RS14** e quello di **rigo RS17** ovvero, per i soggetti in contabilità semplificata, va riportato l'importo di **rigo RS14**.

Qualora il reddito agevolabile di rigo RS18 sia relativo ad impresa familiare o ad azienda coniugale non gestita in forma societaria, nel rigo RS19 va indicato il reddito agevolabile di spettanza dell'imprenditore.

Il reddito agevolabile, da assoggettare all'aliquota del 19 per cento, pari al minore importo tra quello di rigo RS18 (o di rigo RS19) e quello di rigo RF44 (o di rigo RG29) va riportato nel rigo RN1, colonna 2, del quadro RN.

7.6**Prospetto di rideterminazione del reddito agevolato del periodo d'imposta precedente ai sensi dell'art. 2, comma 11-bis, della legge n. 133/99**

I soggetti che nel periodo d'imposta precedente si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133 del 1999 e che, per effetto del comma 11-bis di tale articolo, hanno l'obbligo di rideterminare il reddito assoggettato ad aliquota ridotta, devono indicare:

- nel rigo RS20, l'importo degli investimenti netti effettuati nel periodo d'imposta precedente, di cui al rigo RS15 del Mod. UNICO 2000 (in caso d'impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria, l'importo da considerare non deve essere rapportato alla quota di spettanza dell'imprenditore);
- nel rigo RS21, il corrispettivo conseguito dalla cessione, effettuata nel periodo d'imposta, dei beni oggetto degli investimenti che hanno concorso a formare l'importo indicato nel rigo RS13 del Mod. UNICO 2000 e il valore normale di detti beni destinati al consumo proprio o dei familiari ovvero a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero, nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione. Si fa presente che tale importo va considerato anche ai fini della determinazione dell'agevolazione richiesta per il 2000 nei precedenti righi;
- nel rigo RS22, il costo sostenuto nel periodo d'imposta per l'effettuazione di investimenti di cui al comma 8 dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999, fino a concorrenza di rigo RS21. Si fa presente che tale importo va considerato anche ai fini della determinazione dell'agevolazione richiesta per il 2000 nei precedenti righi;
- nel rigo RS23 l'importo risultante dalla seguente operazione: $RS20 - RS21 + RS22$;
- nel rigo RS24, l'incremento del patrimonio netto effettuato nel periodo d'imposta precedente, di cui al rigo RS18 del Mod. UNICO 2000, rideterminato tenendo conto dell'intero importo dei conferimenti (in caso d'impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria, l'importo da considerare non deve essere rapportato alla quota di spettanza dell'imprenditore);
- nel rigo RS25, l'importo del patrimonio netto attribuito a qualsiasi titolo all'imprenditore e/o ai collaboratori familiari nel periodo d'imposta. Si fa presente che tale importo va considerato anche ai fini della determinazione dell'agevolazione richiesta per il 2000 nei precedenti righi;
- nel rigo RS26, l'importo dei conferimenti in denaro effettuati nel periodo d'imposta, ragguagliati al periodo compreso tra la data di versamento e quella di chiusura del periodo d'imposta stesso e degli utili accantonati nel medesimo periodo, fino a concorrenza di rigo RS25. Si fa presente che tale importo va considerato anche ai fini della determinazione dell'agevolazione richiesta per il 2000 nei precedenti righi;
- nel rigo RS27, l'importo risultante dalla seguente operazione: $RS24 - RS25 + RS26$;
- nel rigo RS28, colonna 3, il minore tra l'importo di rigo RS23 e quello di rigo RS27 o, per i soggetti in contabilità semplificata, l'importo di rigo RS23. In caso d'impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria, l'importo, come sopra determinato, deve essere indicato in colonna 1 e ripartito, in proporzione alle rispettive quote di spettanza dei collaboratori e dell'imprenditore, tra colonna 2 e colonna 3;
- nel rigo RS29, colonna 3, il reddito effettivamente agevolato nel 1999, di cui al rigo RN5 colonna 2, del Mod. UNICO 2000 Persone fisiche.
In caso d'impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria occorre compilare anche le colonne 1 e 2. A tal fine è necessario rideterminare il reddito agevolabile; pertanto, in colonna 1, va indicato:
 - per i soggetti in contabilità ordinaria, il minore tra l'importo di RS19, non rapportato alla quota di spettanza dell'imprenditore, e quello del reddito d'impresa di rigo RF36 (al netto dell'intero reddito agevolabile ai fini DIT, indicato nel rigo RJ12, colonna 2) del Mod. UNICO 2000 Persone fisiche;
 - per i soggetti in contabilità semplificata, il minore tra l'importo di RS15, non rapportato alla quota di spettanza dell'imprenditore, e quello del reddito d'impresa di rigo RG26 del Mod. UNICO 2000 Persone fisiche.
 L'importo di colonna 2 è pari alla quota parte di colonna 1 spettante ai collaboratori;
- nel rigo RS30, la differenza tra il rigo RS29 e RS28. Se tale importo è negativo indicare zero. Qualora l'importo di colonna 2 sia positivo nel prospetto "Imputazione del reddito

dell'impresa familiare" del presente quadro, nella colonna 5, deve essere riportato l'importo del rigo RS28, colonna 2, ripartito tra i collaboratori familiari;

- nel rigo RS31, la differenza tra l'importo di rigo RS30 e di rigo RH21 del quadro RH;
- nel rigo RS32, l'imposta dovuta in dipendenza dell'applicazione del comma 11-bis dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999. A tal fine occorre rideterminare l'imposta dovuta per il 1999, assumendo come reddito imponibile l'importo di cui al rigo RN5, colonna 2, del Mod. UNICO 2000, aumentato dell'importo di rigo RS31, colonna 3 del presente quadro. Dall'imposta così determinata va dedotto, oltre l'imposta indicata nel rigo RN6, colonna 2, del Mod. UNICO 2000, anche il 19 per cento dell'importo di detto rigo RS31, colonna 3.

R8. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RQ

8.1 Generalità

Il presente quadro, **che si compone di due sezioni**, va compilato dai soggetti che **optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, avendo realizzato plusvalenze derivanti dalle:**

- operazioni di riorganizzazione delle attività produttive indicate nel capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 (cessioni e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, ecc.);
- **operazioni di conferimento di beni o aziende, indicate nell'art. 8, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, a favore dei centri di assistenza fiscale.**

In entrambi i casi, l'opzione per l'imposta sostitutiva, è esercitata compilando il presente quadro.

8.2 Sezione I

La Sezione I va compilata dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 6, commi 1 e seguenti, della legge 21 novembre 2000, n. 342, all'art. 2 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 19 per cento relativamente alle cessioni, alle permutate ed ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore di tale legge e alle fusioni e scissioni perfezionate, ai sensi degli artt. 2504-bis e 2504-decies c.c., a partire dal medesimo periodo d'imposta. L'art. 2 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d), della predetta legge n. 342 del 2000, prevede che l'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e di scissione.

Nel caso di operazioni di riorganizzazione effettuate negli anni precedenti per le quali si è optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva tramite versamento di rate annuali di pari importo, il presente quadro va compilato a partire dal rigo RQ5.

Nel **rigo RQ1**, vanno indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ2**, vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ3**, va indicato l'ammontare complessivo delle plusvalenze e dei maggiori valori indicati nei righe precedenti.

Nel **rigo RQ4** va indicata l'imposta sostitutiva dovuta, risultante dall'applicazione dell'aliquota del **19** per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente.

Nel **rigo RQ5** va indicato l'importo delle **eventuali** rate dell'imposta sostitutiva dichiarata nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RQ6** va indicata la somma degli importi dei righe RQ4 e RQ5 che può essere compensata, in tutto o in parte, con i crediti di imposta e l'eccedenza IRPEF da indicare nei righe successivi.

Nel **rigo RQ7** vanno indicati i crediti d'imposta concessi alle imprese di cui al **Quadro RU**.

Nel **rigo RQ8** va indicata l'eccedenza IRPEF.

Nel **rigo RQ9** va indicata l'imposta sostitutiva a debito da versare (RQ6 - RQ7 - RQ8).

Per il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere utilizzato il codice tributo 1665.

8.3 Sezione II

La Sezione II deve essere compilata dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al 1° comma dell'art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342, a favore dei centri di assistenza fiscale.

Nel rigo RQ10 vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di beni o aziende a favore dei centri di assistenza fiscale. Ai sensi del comma citato, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

Nel rigo RQ11 va indicata l'imposta sostitutiva dovuta risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento sull'ammontare del rigo precedente che può essere compensata, in tutto o in parte, con i crediti di imposta e l'eccedenza IRPEF da indicare nei righi successivi.

Nel rigo RQ12 vanno indicati i crediti d'imposta concessi alle imprese di cui al Quadro RU.

Nel rigo RQ13 va indicata l'eccedenza IRPEF.

Nel rigo RQ14 va indicata l'imposta sostitutiva a debito da versare (RQ11 - RQ12 - RQ13).

R9. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RJ

9.1 Generalità

Il presente quadro deve essere utilizzato **dai soggetti, in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione irrevocabile, che si avvalgono delle disposizioni previste per favorire la capitalizzazione delle imprese dal D.Lgs. n. 466 del 1997, come modificato dal D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9, ed in particolare:**

- dall'esercente attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, per la determinazione del reddito agevolabile ai fini DIT e della tassazione del reddito stesso nonché dal titolare di impresa familiare o di azienda coniugale non gestita in forma societaria. **Tale titolare anche nel caso in cui** non intenda fruire di tale agevolazione, deve compilare il presente quadro al fine di determinare il reddito agevolabile da attribuire ai collaboratori o al coniuge;
- e/o dal socio persona fisica di società di persone commerciali in contabilità ordinaria, dal collaboratore di impresa familiare o dal coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, ai quali, rispettivamente, la società o il titolare dell'impresa ha attribuito una quota del reddito agevolabile ai fini DIT, laddove intendano avvalersi dell'agevolazione in argomento. Tali soggetti sono interessati esclusivamente alla compilazione dei **rigi RJ10 e RJ11**.

Si fa presente che **il contribuente** può comunque compilare il presente quadro qualora intenda esporre i dati - da indicare nei rigi RJ1, RJ2 e RJ3 - che potranno rilevare ai fini della determinazione del reddito agevolabile negli esercizi successivi.

Nel rigo RJ1, va indicato l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio, con esclusione dell'utile dell'esercizio stesso. Se il patrimonio netto assume valore negativo o zero, i rigi per la determinazione agevolabile non vanno compilati.

Nel rigo RJ2, va indicato:

- il corrispettivo (in denaro o in natura) per l'acquisizione di aziende o di complessi aziendali già appartenenti a impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico, avvenuta nei periodi d'imposta dal 1997 al 2000. **Detto importo deve essere indicato ancorché prima della fine del periodo d'imposta siano stati ceduti in tutto o in parte i beni appartenenti all'azienda acquisita;**

- l'ammontare dei conferimenti in denaro effettuati nei periodi d'imposta dal 1997 al **2000**, a favore di soggetti controllati, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. L'importo dei conferimenti deve essere indicato ancorché **prima della fine del periodo d'imposta** sia venuto meno il rapporto di controllo.

Nel **rigo RJ3**, vanno indicati:

- gli incrementi delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione, rispetto alle consistenze iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996;
- l'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti delle società controllanti o che sono controllate, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante, risultanti dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996.

Nel **rigo RJ4, colonna 2**, va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo **RJ1** e la somma degli importi dei **rigi RJ2 e RJ3**. Se il risultato è pari a zero o negativo, i rigi successivi non vanno compilati in quanto non sussiste alcun capitale investito rilevante ai fini DIT e in tale rigo va indicato zero.

Nell'ipotesi in cui l'esercizio sia inferiore all'anno, l'importo di cui al presente rigo deve essere ragguagliato al periodo di attività, **indicando i mesi nella colonna 1**.

Nel **rigo RJ5**, va indicato l'importo risultante dall'applicazione del coefficiente di remunerazione del capitale investito all'importo indicato nel **rigo RJ4** che costituisce il reddito agevolabile.

Nel **rigo RJ6**, va indicato l'importo del reddito agevolabile ai fini DIT di spettanza dell'imprenditore di cui al **rigo RJ5, al netto delle eventuali quote di spettanza dei collaboratori in caso di** impresa familiare o di azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Nel **rigo RJ7**, va riportato l'importo del reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore indicato nel **rigo RF40** del quadro RF, in caso di perdita va indicato zero.

Qualora l'importo di **rigo RJ7** sia inferiore a quello di **rigo RJ6**, il reddito **agevolabile** da indicare nel **rigo RJ9** corrisponde all'importo di **rigo RJ7**.

Qualora invece, l'importo di **rigo RJ7** sia superiore a quello di **rigo RJ6**, il contribuente può utilizzare le eccedenze del reddito agevolabile che si sono determinate negli esercizi precedenti, indicando nel **rigo RJ8** l'importo di tali eccedenze fino a concorrenza della differenza tra l'importo di **rigo RJ7** e quello di **rigo RJ6**. In tal caso nel **rigo RJ9** va indicata la somma dei **rigi RJ6 e RJ8**.

Nel **rigo RJ10**, va riportato l'importo di **rigo RH16** del quadro RH, relativo all'importo del reddito agevolabile derivante dalla partecipazione in società commerciali di persone ovvero da partecipazione, in qualità di collaboratore familiare o coniuge, rispettivamente, nell'impresa familiare o nell'azienda coniugale.

Nel **rigo RJ11**, va indicata la somma degli importi di **rigo RJ9** e di **rigo RJ10**, che costituisce l'importo complessivo del reddito agevolabile ai fini DIT.

Nel **rigo RJ12** va indicata l'imposta pari al 19 per cento di tale reddito.

Nel **rigo RJ13** va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di **rigo RJ6** e quello di rigo **RJ7**.

Nei **rigi RJ14, RJ15 e RJ16** vanno indicate le eccedenze del reddito agevolabile degli esercizi precedenti per la parte che non è stata utilizzata nel rigo **RJ8**.

R10 - QUADRO RY - RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI VALORI ISCRITTI - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA (ARTT. DA 10 A 16 DELLA LEGGE N. 342 DEL 2000)

10.1 **Generalità**

La legge 21 novembre 2000, n. 342, agli artt. da 10 a 13, ha previsto per le imprese la possibilità di rivalutare i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. costituenti im-

mobilizzazioni, che risultano dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.

La rivalutazione, che deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, va eseguita nel bilancio dell'esercizio chiuso successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 342.

Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del cod. civ..

Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 19 per cento o del 15 per cento, a seconda che trattasi di beni ammortizzabili o non ammortizzabili.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima.

L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

Per i soggetti in contabilità semplificata la rivalutazione è effettuata per i beni che risultano acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai registri di cui agli artt. 16 e 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La rivalutazione è consentita a condizione che sia redatto un'apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta, da presentare, ove richiesto, agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

La stessa legge n. 342, all'art. 14, ha previsto la possibilità di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999 riguardanti i beni sopra menzionati. Il riconoscimento deve essere richiesto nel bilancio dell'esercizio chiuso successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 342.

Per le immobilizzazioni finanziarie il riconoscimento riguarda anche i maggiori valori di cui all'art. 54, comma 2-bis, del TUIR, iscritti nel bilancio in cui viene richiesto il riconoscimento dei maggiori valori.

Sui maggiori valori è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 19 per cento o del 15 per cento, a seconda che trattasi di beni ammortizzabili o non ammortizzabili. Ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva si applicano le modalità sopra indicate a proposito della rivalutazione.

L'importo corrispondente ai maggiori valori è accantonato in apposita riserva cui si applica la medesima disciplina riservata al saldo attivo di rivalutazione.

10.2

Sezione I

La sezione I va compilata dai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare i beni dell'impresa.

Nel rigo RY1 va indicato, in colonna 1, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e, in colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento dell'ammontare di colonna 1.

Nel rigo RY2 va indicato, in colonna 1, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni e, in colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1.

Nel rigo RY3 va indicato, in colonna 1, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate e, in colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1.

10.3

Sezione II

La sezione II va compilata dai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 14 della legge n. 342, di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori che risultano ancora iscritti nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 1999.

Nel rigo RY4 va indicato, in colonna 1, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e, in colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento dell'ammontare di colonna 1.

Nel rigo RY5 va indicato, in colonna 1, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni e, in colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1.

Nel rigo RY6 va indicato, in colonna 1, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate e, in colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1.

10.4

Sezione III

Nel rigo RY7 va indicato il totale delle imposte da versare. Se il versamento viene effettuato ratealmente, nel rigo RY8 va indicato il numero di rate prescelto e l'importo di ciascuna rata.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice-tributo 2726 – "Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni iscritti in bilancio - Art. 12 della legge n. 342 del 2000".

R11. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RU

11.1

Generalità

Il quadro RU va utilizzato per l'indicazione e l'utilizzo dei crediti d'imposta concessi:

- alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca;
- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- alle piccole e medie imprese operanti nelle aree situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo) per l'assunzione di nuovi dipendenti;
- alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano determinati beni strumentali;
- alle imprese che acquistano strumenti per pesare;
- alle imprese individuali gestite da donne che operano nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
- alle piccole e medie imprese con unità produttive ubicate in territori con tasso medio di disoccupazione superiore alla media nazionale e confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo), nonché nelle aree di crisi situate in province con tasso di disoccupazione superiore del 20% alla media nazionale, che assumono nuovi dipendenti;
- ai datori di lavoro che nel periodo che nel periodo 1° ottobre 2000 - 31 dicembre 2003 incrementano la base occupazionale;
- alle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori o motoveicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica per il riconoscimento, al venditore delle stesse, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati a gas metano o GPL, ovvero agli installatori di impianti di alimentazione a metano o a GPL;
- alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'art. 17 della legge n. 317 del 1991 per ogni nuova assunzione di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata a università e altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione di oneri relativi a borse di studio per frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
- alle imprese che svolgono attività produttive nella regione Sardegna per maggiori costi di produzione conseguenti alla mancata attuazione del piano di metanizzazione;
- agli esercenti sale cinematografiche in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli;
- alle imprese che, fino al 31.12.2000, hanno incrementato, la base occupazionale dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 488 del 1999;
- ai gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa.
- agli esercenti attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, a seguito dell'applicazione della c.d. "carbon tax";

• a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, autoservizi e trasporti a fune. Un'apposita sezione del quadro è dedicata, inoltre, all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti d'imposta non riportati specificamente in quanto non più in vigore. Il quadro RU contiene, infine, il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.

Si precisano le seguenti regole di carattere generale applicabili ai soggetti che fruiscono dei benefici sopra indicati:

- il credito d'imposta non dà diritto a rimborso (anche qualora non risulti completamente utilizzato);
- in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo del credito indebitamente utilizzato - art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471);
- i crediti di imposta possono essere utilizzati a compensazione degli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

Si fa presente che i crediti d'imposta possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; pertanto il contribuente, oltre a riportare gli impieghi effettuati a riduzione dei versamenti delle imposte specificatamente individuate dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, deve anche indicare quelli effettuati in compensazione sul modello di pagamento unificato F24.

11.2

Credito d'imposta concesso a favore delle piccole e medie imprese, ai sensi degli artt. 5, 6 e 8 della legge n. 317 del 1991

Il primi due prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997) e 23 dicembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1998), cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5, 6 e 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come integrata dall'art. 3 della legge 7.8.1997, n. 266.

Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza – e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato – nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione del Ministero competente, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del Modello di pagamento F 24: 6713 – credito d'imposta – Agevolazione per investimenti innovativi – Artt. 5 e 6, legge 317/1991; 6714 – credito d'imposta – Agevolazione per spese di ricerca – Art. 8, legge 317/91.**

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8 rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità, art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir").

Credito d'imposta concesso per investimenti innovativi (artt. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991)

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU1, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU7, colonne 1, 2, 3 e 4 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU2**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU3**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU4**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1, utilizzati ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU5**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di

- versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU6**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
 - nel **rigo RU7, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei rigi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
 - nel **rigo RU7, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei rigi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
 - nel **rigo RU7, colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei rigi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
 - nel **rigo RU7, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU2 e la somma degli importi dei rigi RU3, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Credito d'imposta concesso per le spese di ricerca (art. 8 della legge n. 317 del 1991)

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU8, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU14, colonne 2, 3, 4 e 5 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU9**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU10**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU11**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8, utilizzati a compensazione dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
- nel **rigo RU12**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU13**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU14, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei rigi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU14, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei rigi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presen-

- dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU14, colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei rigi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU14, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU9 e la somma degli importi dei rigi RU10, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

11.3

Credito d'imposta concesso ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi (art. 20 del D.L. n. 331/93)

Le imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ai sensi del DM 29 marzo 1994, devono indicare a pena di decadenza – quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato – nel presente quadro RU il credito d'imposta concesso per l'anno 2000.

Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso, nonché per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; l'eccedenza può essere computata in diminuzione dei versamenti successivi oppure, ai sensi del DM 27 settembre 1995, utilizzata mediante rilascio di buoni d'imposta delle circoscrizioni doganali competenti per territorio.

Detto credito può essere fatto valere in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F 24: 6715 – credito d'imposta – agevolazione per titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente – Art. 20, D.L. 331/1993, convertito dalla legge 427/1993.**

Il credito in questione concorre alla formazione del reddito imponibile.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU15**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU20 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU16**, l'ammontare del credito d'imposta spettante, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
- nel **rigo RU17, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU17, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU17, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dell'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU17, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU17, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU18**, la differenza tra la somma dei rigi RU15 e RU16 e la somma degli importi indicati nel rigo RU17, **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**;
- nel **rigo RU19**, l'ammontare, anche parziale, del credito d'imposta residuo per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;

- nel **rigo RU20**, la differenza tra l'importo di rigo RU18 e quello di rigo RU19, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'Irpef, dell'IVA, delle ritenute e della imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

11.4

Credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni (art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

L'art. 4 della legge n. 449 del 1997 ha previsto un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, che assumono nuovi dipendenti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 31 dicembre 2000. Le modalità di concessione sono state disciplinate con il D.M. 3 agosto 1998 n. 311.

Le imprese devono operare nelle aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del Reg. Cee n. 2052/88, compreso l'Abruzzo (decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997 della Commissione delle Comunità Europee). Circa le modalità di riconoscimento, determinazione e utilizzo del credito di imposta si rinvia alla circolare 18 settembre 1998 n. 219/E.

Il credito di imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti, a saldo ed in acconto, dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6700 - Credito d'imposta - Incentivi per le piccole e medie imprese - Art. 4, legge 449/97"**.

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, ma rileva ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63, comma 1, del Tuir riguardante la deducibilità degli interessi passivi e delle c.d. spese generali.

Nel prospetto va indicato:

- Nel **rigo RU21**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU24 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU22**, l'ammontare del credito d'imposta concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato a compensazione dell'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU24**, la differenza fra la somma dei rigi RU21 e RU22 e la somma degli importi indicati nel rigo RU23, colonne 1, 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEF, dell'Iva, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

11.5

Incentivi al settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali (art. 11 legge n. 449 del 1997; art. 7, legge n. 488 del 1999)

L'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese del settore della vendita al dettaglio, della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo, per l'acquisto di beni strumentali limitatamente al "Gruppo XIX" e alla categoria "Attività non precedentemente specificate" – "Altre attività" di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento approvata con D.M. 31 dicembre 1988 e successive modificazioni, esclusi i beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.

Con la norma recata dagli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'agevolazione in questione è stata estesa, con decorrenza 1° gennaio 1999, rispettivamente, agli acquisti di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica e, con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, al settore della vendita all'ingrosso.

Con effetto dal 1° gennaio 2000 l'agevolazione è stata estesa, ai sensi dell'art. 7, comma 17, lett. a) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle rivendite di generi di monopolio ope-

ranti in base a concessione amministrativa. Sempre con effetto dal 1° gennaio 2000, ai sensi dell'art. 7, comma 17, lett. b) della legge n. 488 del 1999, è prevista l'individuazione, a mezzo di decreto interministeriale industria, finanze e tesoro, dei beni strumentali alle attività di impresa sopra indicate, destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, per l'acquisto dei quali è possibile beneficiare del credito d'imposta.

Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso. Tale credito può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata relative ai periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'Iva successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito apposito codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6703 - Credito d'imposta - Incentivi fiscali per il commercio - Art. 11, legge 449/97".**

Il credito d'imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir").

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU25, colonne 1 e 2**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante rispettivamente dalle colonne 1 e 2 del rigo RU31 del Mod UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU26**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU27, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25 e del rigo RU26, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU28, colonne 1 e 2**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU29, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25 e del rigo RU26, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU30, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25 e del rigo RU26, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU31, colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU25 e la somma degli importi dei righe RU27, RU28, RU29, RU30, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo: con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU31, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU25 e la somma degli importi dei righe RU27, RU28, RU29, RU30, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo: con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU31, colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU26 e la somma degli importi dei righe RU27, RU29, RU30, della medesima colonna che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997.

11.6**Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura (art. 1, legge 25 marzo 1997, n. 77)**

La legge n. 77 del 25 marzo 1997, concede alle imprese un credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura che sostituisce il contributo in conto capitale già previsto dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

Il credito d'imposta deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è concesso, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle medesime imposte relative ai periodi successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F 24: 6717 – Credito d'imposta – Agevolazione per l'acquisto di strumenti per la pesatura – Art. 1, legge 77/1997.**

Detto credito rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR").

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU32, colonne 1 e 2**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante rispettivamente dalle colonne 1 e 2 del rigo RU38 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU33**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU34, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU35, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU36, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU37, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU38, colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU32 e la somma degli importi dei rigi RU34, RU35, RU36, RU37, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU38, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU32 e la somma degli importi dei rigi RU34, RU35, RU36, RU37, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU38, colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU33 e la somma degli importi dei rigi RU34, RU36, RU37 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

11.7

Credito di imposta per la promozione della imprenditorialità femminile (art. 5 legge 25 febbraio 1992, n. 215)

In forza della legge 25 febbraio 1992, n. 215, a favore delle imprese individuali, gestite da donne, rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa, costituite in data successiva al 21 marzo 1992, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi, è prevista la concessione, in luogo dei contributi di cui all'art. 4 della legge citata, di un credito di imposta (art. 5).

Le modalità di concessione dell'agevolazione in questione sono disciplinate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 dicembre 1996, n. 706 e 9 febbraio 1998.

Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, e quindi anche nel caso in cui non venga utilizzato, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio; esso può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dei versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.

Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F 24: 6718 – Credito d'imposta – Agevolazioni per la promozione della imprenditoria femminile – art. 5, legge 215/1992**

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, richiamato dall'art. 5 della legge n. 215 del 1992, il credito di imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità art. 55, comma 3 lett. b) del Tuir").

A seguito dell'abrogazione dell'art. 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 215 disposta a norma dell'art. 23 del DPR 28 luglio 2000, n. 314, con effetto dall'entrata in vigore del citato art. 23 è cessata la possibilità di beneficiare dell'agevolazione con le modalità del credito d'imposta; conseguentemente il rigo relativo all'indicazione del credito concesso nel periodo ha utilizzo per gli eventuali crediti residualmente concessi antecedentemente all'intervento effetto abrogativo di cui sopra detto.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU39, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante rispettivamente dalle colonne 1, 2 e 3 del rigo RU45, del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU40**, l'ammontare del credito concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU41, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 e del rigo RU40, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU42, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 utilizzati a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU43, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 e del rigo RU40, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU44, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 e del rigo RU40, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- **nel rigo RU45, colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU39 e la somma degli importi dei rigi RU41, RU42, RU43 e RU44 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- **nel rigo RU45, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU39 e la somma degli importi dei rigi RU41, RU42, RU43 e RU44 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostituti-

va innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;

- nel **rigo RU45, colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU39 e la somma degli importi dei rigi RU41, RU42, RU43 e RU44, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU45, colonna 4**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU40 e la somma degli importi dei rigi RU41, RU43 e RU44, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

11.8

Incentivi occupazionali per le piccole e medie imprese e incentivi per i datori di lavoro
(art. 4 della legge n. 448 del 1998; art. 7 della legge n. 388 del 2000)

Nella presente sezione trovano collocazione sia l'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sia quella prevista dall'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; quest'ultima disposizione, da una parte ha istituito un credito di imposta a favore dei datori di lavoro che incrementano la base occupazionale nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003 e dall'altra ha modificato la disciplina del credito preesistente.

Infatti il comma 10 del citato art. 7 prevede che le disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998 restano in vigore per le assunzioni effettuate per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2000, restringendo quindi la vigenza originaria, fissata al 31.12.2001; nel contempo viene concesso un ulteriore credito d'imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e con estensione a tutti i datori di lavoro, esclusi i soggetti di cui all'art. 88 del Tuir, per gli incrementi occupazionali e con estensione ad un più ampio ambito territoriale rispetto a quello individuato dall'art. 4 della legge n. 448 del 1998. Ai sensi del comma 8, le agevolazioni previste dallo stesso art. 7, sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi. Pertanto ne consegue, che per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000 possono coesistere entrambe le agevolazioni

Credito d'imposta per incentivi occupazionali di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998

L'art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese, come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, che abbiano assunto nuovi dipendenti nel periodo, come sopra rettificato, dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000.

Il credito, concesso in conformità alla disciplina comunitaria e alle condizioni di cui al comma 6 dell'art. 3 della citata legge, è pari, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1999, a un milione di lire annue, **pari a euro 516,46**, per ciascun nuovo dipendente, (elevabili a lire tre milioni, **pari a euro 1.549,37**, per ogni lavoratore disabile, con invalidità superiore al 65 per cento, assunto a tempo indeterminato) e non può superare comunque l'importo complessivo di lire 60 milioni annue, **pari a euro 30.987,41**, in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi alla prima assunzione. Per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 1° gennaio 1999 il credito è pari a tre milioni di lire annue, **pari a euro 1549,37**, per ciascun nuovo dipendente.

Le unità produttive delle imprese devono essere ubicate nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione sia superiore alla media nazionale e che siano confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo), nonché nelle aree di crisi di cui all'art. 1, comma 1 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, conv. dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, situate in province con tasso di disoccupazione superiore del 20 per cento alla media nazionale.

Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è riportabile nei periodi d'imposta successivi, può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'Irpef, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Il credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare sul modello di pagamento F24: "6705 - Credito d'imposta - Incentivi per le medie e piccole imprese - Art. 4, L. 448/98"**.

Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione di cui all'art. 7 della legge n. 388 del 2000

L'art. 7, commi da 1 a 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 istituisce un credito di imposta a favore dei datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il credito d'imposta spetta nella misura di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, commisurato all'incremento della base occupazionale rispetto al periodo di riferimento. La determinazione dell'incremento è data dalla differenza tra il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese ed il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo tra il 1° ottobre 1999 ed il 30 settembre 2000.

Ulteriore credito d'imposta di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000

Il comma 10 del citato art.7 modifica la disciplina del credito d'imposta di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998 come segue:

- delimitazione temporale della spettanza del credito alle assunzioni operate fino al 31 dicembre 2000;
- sostituzione del precedente beneficio con la previsione di un ulteriore credito di imposta pari a Lire 400.000 per ciascun nuovo dipendente calcolato secondo la disciplina di cui ai commi da 1 a 7 dello stesso art. 7;
- allargamento della base soggettiva dei beneficiari, non più delimitata alle piccole e medie imprese ma estesa a tutti i datori di lavoro beneficiari del credito di cui ai commi da 1 a 7;
- ampliamento dell'ambito territoriale in cui devono essere ubicate le unità produttive comprendendo, oltre ai territori già individuati nell'art. 4 citato, anche quelli di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché, la regione Molise unitamente alla regione Abruzzo.

All'ulteriore credito di imposta sono cumulabili altri benefici e si applica la regola "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, con il limite massimo di lire 180 milioni di lire nel triennio.

I crediti di imposta di cui all'art. 7 della citata legge n. 388 del 2000 non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini IRAP, nè ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir. Essi sono utilizzabili, a decorrere dal 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare sul modello di pagamento F24: "6732 - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 7 della legge 23 dicembre 2000 n. 388" e "6733 - Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 7 comma 10 della legge 23 dicembre 2000 n. 388".

Si segnala che i contribuenti che hanno assunto dipendenti al di fuori della attività professionale o d'impresa e che intendano utilizzare il credito previsto dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000 non devono compilare questo quadro ma invece il rigo RN20 del fascicolo 1 del Mod. UNICO 2001 - Persone fisiche.

Per maggiori chiarimenti sulla disciplina del credito si rinvia alla circolare n. 1, prot. n. 2001/542 del 3 gennaio 2001 ed alla circolare n. 5 del 26 gennaio 2001.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU46**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU48 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU47**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU48, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU46 e di rigo RU47 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU48, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU46 e di rigo RU47 utilizzato a compensazione dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU48, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU46 e di rigo RU47 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a

saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;

- nel **rigo RU48, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU46 e di rigo RU47 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU49**, la differenza fra la somma dei rigi RU46 e RU47 e la somma degli importi indicati nel rigo RU48, colonne 1, 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEF, dell'Iva, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, tenendo presente che quest'ultima modalità è l'unica consentita per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000.

11.9

Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, spettante a fronte della rottamazione di analoghi beni usati

(art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; art. 1 del D.L. 25 settembre 1997, n. 324, convertito dalla legge 25 novembre 1997, n. 403; art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266; art. 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140; art. 54, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488)

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autovetture o di autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di autoveicoli con trazione elettrica, nonché di ciclomotori o motoveicoli di cui, rispettivamente, agli art. 52 e 53 del citato decreto, come integrati dall'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994.

Detti crediti spettano - in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, ovvero di ciclomotori e motoveicoli nuovi di fabbrica, da parte delle persone fisiche, anche non residenti, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti - alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale previsto dagli artt. 29 del D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, 1 del D.L. n. 324 del 1997, convertito dalla legge n. 403 del 1997, 22 della legge n. 266 del 1997, 6 della legge n. 140 del 1999, e 54 della legge n. 488 del 1999.

Si ricorda che l'agevolazione relativa alle autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo ha avuto termine nel corso dell'anno 1998.

Il credito relativo agli acquisti di autoveicoli con trazione elettrica continua a maturare nei limiti della copertura finanziaria disponibile; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica viene riconosciuto a partire dal 21.5.1999 e per la durata di 12 mesi; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dall'art. 5 della Direttiva 97/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, è stato prorogato al 31.12. 2000.

I crediti in questione possono essere utilizzati per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEF e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui avviene il rilascio, da parte del pubblico registro automobilistico, dell'originale del certificato di proprietà del veicolo nuovo ovvero, in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita, e per i successivi; inoltre, i crediti stessi possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

I crediti stessi possono essere fatti valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6712 - Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di autovetture o di autoveicoli - Art. 29, D.L. 669/1996, convertito dalla legge 30/1997 - Art. 1 D.L. 324/1997 convertito dalla legge 403/1997; 6710 - Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli - Art. 22 legge 226/1997.**

Le imprese interessate sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, individuata al comma 5 dell'art. 29 della legge n. 30 del 1997, in caso di cessione di veicoli ed al comma 6 dell'art. 22 della legge n. 266 del 1997 in caso di cessione di ciclomotori e motoveicoli.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU50**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU52 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU51**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU52, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU50 e RU51, utilizzato per i versamenti delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU52, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU50 e RU51, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;

- nel **rigo RU52, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU50 e RU51, utilizzato a compensazione dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU52, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU50 e RU51, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU52, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU50 e RU51, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU53**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU50 e RU51 e la somma degli importi indicati nel rigo RU52, colonne 1, 2, 3, 4 e 5 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU51 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

11.10

Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici spettante a fronte della rottamazione di macchine e attrezzature agricole (art. 17, c. 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di macchine agricole, di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse.

Il credito di imposta è riconosciuto - in occasione dell'acquisto in Italia di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica da parte di persone fisiche e giuridiche, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati, secondo la corrispondenza prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole del 25 maggio 1998 aventi determinati requisiti - alle imprese costruttrici o importatrici che abbiano rimborsato al venditore l'importo del contributo statale previsto dall'art. 17, comma 34, della legge n. 449 del 1997. Tale credito può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEF e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui è avvenuta la vendita e per i successivi; inoltre, il credito stesso può essere utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito" del modello di pagamento F24: 6711 - Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di macchine e attrezzature agricole - Art. 17, c. 34, legge n.449/97.**

Le imprese che beneficiano del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, trasmessa ad esse dal venditore, indicata all'art. 9 del D.M. 25 maggio 1998.

Nel prospetto va indicato:

- Nel **rigo RU54**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU56 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU55**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU56, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU54 e RU55, utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
- nel **rigo RU56, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU54 e RU55 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU56, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU54 e RU55 utilizzato a compensazione dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU56, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU54 e RU55 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU56, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU54 e RU55 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU57**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU54 e RU55 e la somma degli importi indicati nel rigo RU56, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU56 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

11.11

Credito di imposta concesso a favore delle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli alimentati a metano o GPL e delle imprese installatrici di impianti di alimentazione a metano o GPL (art. 1 legge 25 novembre 1997, n. 403)

Beneficiano del credito d'imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli o di autoveicoli per uso promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e le imprese installatrici di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL.

Il credito d'imposta spetta - in occasione delle cessioni a favore di persone fisiche, effettuate a partire dal 1° agosto 1998, di autoveicoli nuovi di fabbrica omologati anche o esclusivamente a metano o a GPL - alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale nella misura prevista dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256. Inoltre, il credito spetta, sempre nella misura prevista dal citato decreto ministeriale, anche alle imprese installatrici di impianti a gas metano o a GPL le quali hanno riconosciuto il contributo per le installazioni effettuate, a partire dal 16 agosto 1998 (data di entrata in vigore del medesimo decreto), su autoveicoli entro l'anno successivo alla data di prima immatricolazione degli stessi, purché quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997.

Al fine di stabilire la data di acquisto e la data di installazione fanno fede rispettivamente la richiesta di iscrizione al P.R.A. del contratto stipulato con il venditore ed il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Il credito d'imposta può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEF e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi, nel caso di imprese costruttrici o importatrici. Ferme restando le medesime modalità di utilizzo, gli installatori possono recuperare l'importo dell'agevolazione nell'esercizio in cui viene effettuato il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e nei successivi. Inoltre, i crediti d'imposta possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito apposito codice tributo da utilizzare nella colonna "Importi a credito compensati" del mod. di pagamento F24: 6709 - Credito d'imposta - Incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto - Art. 1 D.L. 324/1997, convertito nella legge n. 403/1997.**

Le imprese beneficiarie del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, che nel caso di cessione di autoveicoli deve loro essere trasmessa dal venditore, individuata dal comma 8 dell'art. 5 del citato decreto ministeriale.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU58**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU60 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU59**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU60, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU58 e RU59 utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
- nel **rigo RU60, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU58 e RU59, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU60, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU58 e RU59, utilizzato a compensazione dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU60, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU58 e RU59, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU60, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU58 e RU59, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU61**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righe RU58 e RU59 e la somma degli importi indicati nel rigo RU60, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU60 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;

11.12**Credito di imposta per la ricerca scientifica (art. 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449)**

L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede a favore delle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, delle imprese artigiane e dei soggetti indicati nell'art. 17 della legge 317 del 1991, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito d'imposta per ogni nuova assunzione, a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca o di personale in possesso di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università e ad altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca.

Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è concesso.

Con decreto 22 luglio 1998, n. 275, è stato adottato il regolamento che disciplina le modalità di concessione degli incentivi.

Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in acconto, dell'IRPEF, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358, a partire dai versamenti da effettuare, successivamente alla comunicazione da parte del Ministero competente, per il periodo d'imposta nel quale il beneficio è concesso e per quelli successivi.

Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6701 - Credito d'imposta - Incentivi per la ricerca scientifica - Art. 5, legge 449/1997".**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU62** l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU70 del Mod. UNICO 2000;
- nel **rigo RU63** l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU64, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU62 e di rigo RU63 utilizzato ai fini dei versamenti dell'Iva, dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU64, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU62 e di rigo RU63 utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU64, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU62 e di rigo RU63 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU64, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU62 e di rigo RU63 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU65** l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei rigi RU62 e RU63 e la somma degli importi indicati al rigo RU64 colonne 1, 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'IRPEF, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997.

11.13**Metanizzazione della Sardegna (Legge 31 marzo 1998, n. 73)**

L'art. 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73 prevede la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività produttive situate nella regione Sardegna, appartenenti alle categorie individuate con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 dicembre 1998, pubblicato in G.U. n. 97 del 27 aprile 1999, che sostengono maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della mancata attuazione del piano di metanizzazione della regione stessa.

Il credito d'imposta è concesso, tenuto conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione Europea in materia di regime di aiuto, a valere originariamente nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo. Con la L. n. 388 del 23 dicembre 2000, all'art. 145, comma 9, si è da ultimo disposto che, al fine di evitare che le imprese interessate a causa dei ritardi nella notifica alla Commissione delle Comunità europee, perdano i benefici previsti dalla citata legge n. 73 del 1998 per l'esercizio 2000, il credito d'imposta maturato e non compensato dello stesso esercizio è compensabile nel corso dell'esercizio 2001, secondo le modalità previste dalla stessa legge. La misura, le moda-

lità e i termini per la fruizione del credito d'imposta sono stati fissati con decreto 5 agosto 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è stato concesso e può essere utilizzato per il versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche operate sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo, dell'IRPEF e dell'IVA, dovute anche in acconto, nonché dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358; l'eventuale eccedenza è riportabile nei periodi d'imposta successivi.

Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6708 - Credito d'imposta - agevolazioni per mancata attuazione programma di metanizzazione della Sardegna - Art. 6, legge 73/1998.**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU66** l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU75 del Mod. UNICO 2000;
- nel **rigo RU67** l'ammontare del credito d'imposta eventualmente concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU68, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU66 e di rigo RU67, utilizzato a compensazione dei versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo;
- nel **rigo RU68, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU66 e di rigo RU67, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU68 colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU66 e di rigo RU67, utilizzato a compensazione dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU68, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU66 e di rigo RU67, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU68, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU66 e di rigo RU67, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU69**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei rigi RU66 e RU67 e la somma degli importi indicati nel rigo RU68, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU68 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

11.14

Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche (D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60)

L'art. 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, prevede la concessione agli esercenti sale cinematografiche di un credito di imposta in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli.

L'ammontare del credito, le condizioni e i criteri per la sua concessione sono disciplinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali n. 310 del 22 settembre 2000.

Il beneficio si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il riconoscimento del credito è subordinato alle seguenti condizioni:

- effettiva esecuzione dello spettacolo cinematografico;
- documentazione dei corrispettivi mediante titolo di accesso o documenti alternativi nelle ipotesi previste;
- annotazione dell'ammontare del credito nel registro dei corrispettivi.

Il credito è commisurato ai corrispettivi del periodo di riferimento al netto dell'IVA risultanti dalle annotazioni nel registro di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 633/72 e può essere utilizzata nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento. Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile può essere detratto in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA o compensato ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. **A quest'ultimo fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6604 - credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche - art. 20 D.Lgs. n. 60 del 1999.**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU70**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU71, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU70 utilizzato in detrazione in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA dovuta per l'anno 2000;
- nel **rigo RU71, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU70 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto dal momento di intervenuta maturazione del credito, fino al termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU72** la differenza tra l'importo di rigo RU70 e la somma degli importi indicati nel rigo RU71, colonne 1 e 2 che potrà essere utilizzato in detrazione in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA successivi a quelli di cui al rigo RU71, colonna 1 ed in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

11.15

Credito d'imposta per compensi in natura (art. 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488)

Generalità

L'articolo 6, commi 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede l'attribuzione di un credito d'imposta alle società e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30 settembre 1999, operando le assunzioni dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002.

Si precisa che a seguito dell'intervenuta abrogazione dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 6 della legge n. 488 del 1999 disposta dall'art. 2, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le assunzioni utili alla rilevazione dell'incremento della base occupazionale sono soltanto quelle effettuate fino al 31 dicembre 2000.

Il credito d'imposta è pari al 19 per cento del compenso in natura determinato, con riferimento ai fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato ai dipendenti, ai sensi dell'art. 48, comma 4, lett. c), del Tuir; per maggiori delucidazioni in merito alla determinazione del compenso in natura si rinvia alla circolare ministeriale n. 326/e del 23 dicembre 1997.

Le assunzioni devono riguardare soggetti che, alternativamente:

- fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;
- si trovano collocati in mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- sono impiegati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- trasferiscono, per esigenze connesse con il rapporto di lavoro, la loro residenza anagrafica;
- sono portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali, comprese quelle che intervengono in società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. **A quest'ultimo fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6606 - "Credito d'imposta per compensi in natura - art. 6, L. 488/99".**

Condizioni per fruire del credito d'imposta

Incremento della base occupazionale

Per verificare se esistono gli incrementi della base occupazionale che generano il diritto al credito d'imposta occorre raffrontare la base occupazionale in essere alla data del 30 settembre 1999 con quella esistente al termine di ogni periodo di paga successivo al 1° gennaio 2000.

Decremento della base occupazionale in società controllate

L'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Detta situazione di controllo può verificarsi anche in caso di persona fisica socio di una società nella quale disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare una influenza dominante in tale assemblea.

Con riguardo alle diminuzioni occupazionali in società controllate, si fa, inoltre, presente quanto segue:

- se il credito viene calcolato per una società controllante, l'incremento di base occupazionale

- le ad essa riferibile in un determinato periodo di paga va diminuito dei decrementi che si sono verificati, nel medesimo periodo, nelle società da essa controllate. Non si deve tener conto degli incrementi verificatisi nelle singole società controllate. Se, ad esempio, la società A) controllante, per il mese di gennaio 2000, registra un incremento base occupazionale pari a tre unità, e si ha: nella società controllata B) un incremento di 4 unità e nella società controllata C) un decremento di una unità, la base occupazionale della controllante A) deve considerarsi incrementata di due unità;
- se il credito d'imposta viene calcolato, invece, per la società controllata, questa deve tenere conto delle sole diminuzioni di base occupazionale che si sono verificate in altre società controllate, anche per interposta persona, da tale società; se, ad esempio, la società A) controlla le società B), C) e D) e la società B) a sua volta controlla la società K), nel determinare il credito della società B) si deve tenere conto dei decrementi che si sono verificati in K) e non di quanto avvenuto in A), C) e D).

Modalità di determinazione del credito d'imposta

La verifica dell'esistenza di eventuali incrementi di base occupazionale va operata al termine di ciascun periodo di paga (mese, quindicina o settimana). Se l'incremento verificatosi in un determinato periodo di paga viene successivamente meno, il contribuente non perde il diritto ad utilizzare il credito maturato in precedenza. Si potrà, peraltro, generare in seguito ulteriore credito se per i successivi periodi di paga si dovesse registrare un nuovo incremento di base occupazionale rispetto alla data di riferimento del 30 settembre 1999.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU73**, l'ammontare del credito spettante per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU74**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU73, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU75**, la differenza fra l'importo di rigo RU73 e l'importo indicato nel rigo RU74, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

11.16

Teleriscaldamento alimentato con biomassa (art. 8, comma 10, lett. f) della legge n. 448 del 1998)

L'art. 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede la concessione di benefici mediante misure compensative di settore che comportano, tra l'altro, incentivi per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E) ed F) di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

Le relative risorse finanziarie sono state assegnate con l'art. 2 del DL 30 dicembre 1999, n. 500, convertito dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33 e le modalità di utilizzazione sono state fissate con decreto interministeriale 20 luglio 2000, n. 337. In particolare l'art. 6 di detto decreto prevede la concessione di un'agevolazione con credito d'imposta pari a lire 20 per Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale, per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa nelle zone climatiche sopra indicate.

Per effetto dell'art. 4, comma 4 bis, del DL 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare dell'agevolazione è aumentato di lire 30 per Kwh di calore fornito.

Al beneficio sono ammessi i gestori delle reti di teleriscaldamento dietro presentazione di apposita istanza all'ufficio tecnico di finanza territorialmente competente.

Le modalità di utilizzo dei benefici concessi ai sensi dell'art. 8, comma 10, lett. f) della legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni, sono stabilite dall'art. 4, comma 4-ter del citato DL 268 del 2000 conv. dalla legge n. 354 del 2000. Tale norma dispone che i beneficiari sono ammessi ad usufruire dell'agevolazione previa presentazione, agli uffici delle entrate competenti, dell'autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Ai suddetti fini è stato istituito il codice tributo da indicare nel modello di pagamento F24: 6737 - "Agevolazione sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica - Art. 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448".

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU76**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU77**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU76 utilizzato in compensazione ai

sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;

- nel **rigo RU78**, la differenza fra l'importo di rigo RU76 e l'importo indicato nel rigo RU77, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione, nonché secondo eventuali ulteriori modalità previste dalle emanande norme di attuazione.

11.17

Credito d'imposta a favore di esercenti attività di trasporto merci (art. 8, legge 23 dicembre 1998, n. 448 - DPR n. 277 del 9 giugno 2000)

L'art. 8, comma 10, lettera e) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede la concessione di un'agevolazione a favore degli esercenti le attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da usufruire anche mediante credito d'imposta, pari all'incremento dell'accisa applicata per il medesimo anno al gasolio per autotrazione.

Con DPR 9 giugno 2000, n. 277, sono state dettate le norme di attuazione della disposizione citata.

Per esercenti le attività di autotrasporto merci si intendono:

- a) le imprese che esercitano le attività di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, o in conto proprio munite della licenza di cui all'articolo 32 della medesima legge ed iscritte nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio (esercenti nazionali);
- b) le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi di cui al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, ovvero in conto proprio esentate, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio che ha modificato l'articolo 1 della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, da ogni regime di licenze comunitarie e da ogni altra autorizzazione in presenza delle condizioni previste dall'allegato II, punto 4, di detto regolamento (CEE) n. 881/92 (esercenti comunitari).

La riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di autotrasporto merci viene pertanto determinata in un ammontare pari agli incrementi della aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione disposti per effetto dell'art. 8, commi 5 e 6 della legge n. 448 del 1998, rapportata ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento.

Il beneficio in parola ha effetto dal 16 gennaio 1999, data di decorrenza del DPCM 15 gennaio 1999, con il quale è stato disposto il primo incremento di accisa sul gasolio per autotrazione pari a lire 33, 26 al litro.

Ai sensi dell'art. 2 del DL 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, per l'anno 2000 non si è fatto luogo ad alcun ulteriore aumento intermedio delle accise sui prodotti interessati dalla cosiddetta "carbon tax".

Il credito derivante dalla riduzione suddetta, semprechè di importo non inferiore a 25 Euro, può essere utilizzato dal beneficiario in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero riconosciuto al medesimo mediante rimborso della relativa somma.

Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir.

Per ottenere il beneficio gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari presentano ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare, un'apposita dichiarazione redatta secondo le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 7 del DPR 9 giugno 2000, n. 277 e le modalità di concessione del credito sono disciplinate dall'art. 4 dello stesso decreto che al comma 3 prevede, in particolare, che gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzano il credito in compensazione entro l'anno solare in cui è sorto per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 dello stesso art. 4 e per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative all'anno 1999 è stato fissato in sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPR n. 277 del 2000 con scadenza, quindi, l'11 dicembre 2000.

Ai fini della compensazione del credito è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "importi a credito" del modello di pagamento F24: 6730 - Credito d'imposta a favore degli esercenti l'attività di trasporto merci.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU79**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU80**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU79 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 secondo le disposizioni del DPR n. 277 del 2000.
- nel **rigo RU81**, l'importo che non ha trovato capienza costituito dalla differenza tra l'importo di rigo RU79 e l'importo di rigo RU80.

11.18

Credito d'imposta a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, esercenti autoservizi e trasporti a fune (art. 1 D.L. n. 265 del 2000 convertito dalla legge n. 343 del 2000)

Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, il DL 23 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 343 ha previsto, a decorrere dal 1° settembre 2000 fino al 31 dicembre 2000, per il gasolio per autotrazione utilizzato da determinati soggetti, la riduzione dell'aliquota di accisa di lire 100.000 per 1.000 litri di prodotto, soggetta ad adeguamento ai sensi dell'art. 1, comma 4, dello stesso DL.

I soggetti interessati all'agevolazione sono:

- a) esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;
- b) imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento CEE n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992 e al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422;
- c) imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone (per questi soggetti la maturazione del beneficio decorre non dal 1° settembre 2000 ma dal 1° ottobre 2000).

Per il recupero di quanto spettante sui consumi effettuati dal 1° settembre 2000 fino al 31 dicembre 2000, gli interessati presentano entro il 31 marzo 2001 apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento di cui all'art. 8, comma 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Dipartimento delle Dogane, con nota prot. n. 7960.00 del 12 dicembre 2000, ha ritenuto applicabile, con i necessari adattamenti, il regolamento emanato con DPR 9 giugno 2000, n. 277.

Dalla data di entrata in vigore della legge n. 343 del 2000, di conversione del DL n. 265 del 2000, i medesimi destinatari dell'agevolazione possono presentare la dichiarazione dei consumi effettuati nel periodo dal 1° settembre 2000 al 31 ottobre 2000.

L'importo del credito spettante, nell'eventualità che non venga richiesto l'importo a rimborso, può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

A tal fine è stato istituito il codice tributo, da indicare nella colonna importi a credito del modello di pagamento F24: 6731 – "Credito d'imposta derivante dalle variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione – D.L. n. 265/00".

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU82**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU83**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU82 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 secondo le modalità del DPR n. 277 del 2000.
- nel **rigo RU84**, l'importo che non ha trovato capienza costituito dalla differenza tra l'importo di rigo RU82 e l'importo di rigo RU83.

11.19

Altri crediti d'imposta non più in vigore

Questa sezione è relativa all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti di imposta non riportati specificatamente nel presente quadro, in quanto non più in vigore.

Tra gli altri, vi potrà essere indicato l'utilizzo del credito residuo concesso ai datori di lavoro ai sensi del D.L. 357 del 1994 per l'incremento della base occupazionale tenendo presente che per l'utilizzo di tale credito in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F 24: 6716 - Credito d'imposta - Premio di assunzione - Art. 2, D.L. 357/1994, convertito dalla legge 489/1994.

In particolare va riportato:

- nel **rigo RU85**, l'ammontare dell'importo residuo non utilizzato;
- nel **rigo RU86**, rispettivamente nelle **colonne 1, 2 e 3**, l'utilizzo dell'importo del precedente rigo in compensazione dei versamenti delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, dei versamenti dell'Iva e dell'IRPEF. Limitatamente al residuo credito di cui al D.L. 357 del 1994, va riportato, nelle ulteriori rispettive **colonne 4 e 5**, l'eventuale utilizzo ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 358 del 1997 e in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997.

11.20**Richiesta di sospensione dei versamenti d'imposta dei creditori verso l'EFIM**

(art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, conv. dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111 e art. 8 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, conv. dalla legge 29 marzo 1995, n. 95)

Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/C 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società da medesimo controllate, per le quali a norma dell'art. 6 del D.L. 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati.

Per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).

La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell'art. 1 del citato D.L. n. 532 del 1993 deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

Pertanto, i soggetti interessati devono indicare:

- nel **rigo RU87**, l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti dell'EFIM e delle società da questo controllate, al netto degli importi indicati per i quali si è fruito della sospensione dei versamenti ai fini delle ritenute, dell'IRPEF, dell'Ilor, dell'imposta sul patrimonio netto e dell'Iva nonché delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al 1999 e in quelle relative agli anni precedenti;
- nel **rigo RU88**, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
- nel **rigo RU89, colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU89, colonna 2**, l'importo dell'IVA dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU89, colonna 3**, l'importo dell'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU90**, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU91**, la differenza tra l'importo di rigo RU87 e la somma degli importi dei rigi RU88, RU89, colonne 1, 2 e 3 e RU90.

II. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2001

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti ed integrazioni alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2001 (pubblicate nel supplemento n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001), riservate sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO/2001 sia ai soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma".

A) Istruzioni per i contribuenti che devono comprendere la dichiarazione IVA nell'ambito della dichiarazione unificata - modello UNICO 2001 - (per l'elenco dei soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma" vedasi paragrafo 1.1 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA/2001)

- I quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono identici a quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad eccezione del **frontespizio** contenente oltre i dati anagrafici del contribuente il **quadro VX** (determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta). Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata - Modello UNICO 2001 - deve essere utilizzato il frontespizio di tale modello (e le relative istruzioni) ed i dati contenuti nel quadro VX devono essere indicati nel **quadro RX** del modello unificato.

- Non vanno inoltre tenute in considerazione le istruzioni particolari riguardanti gli enti e le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro VK), in quanto tali contribuenti non possono comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata – modello UNICO 2001 – ma sono obbligati a presentarla in via autonoma.
- Anche chi deve presentare la dichiarazione unificata con il modello UNICO 2001 comprendente la dichiarazione IVA, è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso del credito IVA, il **modello VR-2001** con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. Si ricorda che detto modello deve essere presentato al concessionario della riscossione **in due esemplari** (uno per il concessionario della riscossione ed uno per l'Ufficio), **entrambi sottoscritti in originale**.

B) Ulteriori istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA riservate sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO 2001 sia ai soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma"

- **Quadri VF – VG. Esercizio del diritto alla detrazione.** Come è noto, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto medesimo è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della sua nascita. Pertanto, come precisato con la circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997, il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riferimento alle condizioni di detraibilità esistenti al momento in cui lo stesso è sorto e la misura della detrazione resta ancorata a tale momento e prescinde dalle condizioni esistenti al momento in cui il diritto alla detrazione viene esercitato. Al fine di tenere conto delle disposizioni sopra illustrate in sede di compilazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è esercitato il diritto alla detrazione, si precisa che occorre anzitutto ricomprendere nel quadro VF, in corrispondenza delle diverse tipologie di operazioni effettuate nonché delle diverse aliquote applicabili, gli acquisti rispetto ai quali l'imposta è divenuta esigibile in anni precedenti ma che sono stati annotati ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972 nell'anno cui si riferisce la dichiarazione annuale. Inoltre, al fine di determinare la corretta misura di detrazione spettante in relazione ai predetti acquisti, si precisa che si rende necessario calcolare l'imposta relativa a tali acquisti ammessa in detrazione con riferimento alle condizioni di detraibilità che sussistevano al momento in cui è sorto il diritto alla detrazione e quella determinata in dichiarazione con riferimento al momento in cui tale diritto viene esercitato. La differenza risultante dal confronto operato tra le due misure di detrazione come sopra calcolate deve essere indicata in aumento o in diminuzione dell'eventuale importo indicato nel rigo VG70 relativo alle altre rettifiche (eventualmente) operate.
- **Quadro VF. Regime speciale per i beni usati.** Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione (v. Appendice - paragrafo 6) è stato precisato che i costi relativi alle operazioni rientranti nel regime del margine, in particolare per i soggetti che utilizzano i metodi di determinazione analitico e globale, devono essere indicati nel rigo VF12 in aggiunta agli importi degli altri acquisti non imponibili eventualmente effettuati. Attese le difficoltà operative rappresentate dalle Associazioni di categoria, si precisa che per quanto riguarda la compilazione della dichiarazione annuale relativa all'anno d'imposta 2000 deve ritenersi facoltativa l'indicazione richiesta nel rigo VF12 dei costi relativi alle operazioni rientranti nel regime speciale del margine da annotare, come è noto, nell'apposito registro di cui all'art. 38 del D.L. n. 41/1995. A rettifica di quanto precisato nelle istruzioni per la compilazione del rigo VF16, si chiarisce che il richiamo dell'intero quadro VF deve intendersi limitato al solo rigo VF16. Infatti, come sopra ribadito, i costi relativi ad operazioni che rientrano nel regime speciale del margine devono essere ricompresi nel rigo VF12.
- **Quadri VH - VL. Dati relativi alle liquidazioni periodiche.** Come già precisato nelle istruzioni (paragrafo 4.2.7), nel campo "debiti" di ogni rigo del quadro VH deve essere sempre indicato l'importo dell'IVA da versare per ciascun periodo, importo che coincide con l'ammontare dell'IVA indicato nella colonna "importi a debito versati" del relativo modello F24 **solo se il versamento è stato regolarmente eseguito per ogni periodo**. Ad integrazione di quanto chiarito nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione già pubblicate, si precisa che costituiscono eccezioni a tale principio di carattere generale le seguenti ipotesi:
 - **importo da versare per il periodo, comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, non superiore a lire 50.000 (25,82 Euro).**
Come chiarito con circolare n. 113/E del 31 maggio 2000 in materia di dichiarazioni e

liquidazioni periodiche, tale importo, da riportare nella liquidazione periodica immediatamente successiva (e conseguentemente nella relativa dichiarazione periodica al rigo VP10 del modello approvato con decreto 21 dicembre 1999 ovvero VP15 del modello approvato con provvedimento del 31 gennaio 2001) non deve essere versato e quindi non deve essere indicato nel campo "debiti" del rigo del quadro VH del corrispondente periodo;

– **versamenti relativi a liquidazioni periodiche precedenti non effettuati nei termini prescritti.**

In caso di regolarizzazione di un omesso versamento d'imposta relativo ad una precedente liquidazione periodica, il contribuente non deve tener conto nel rigo del quadro VH corrispondente al periodo in cui viene effettuata la regolarizzazione, degli importi versati a tale titolo. Ciò in quanto, in corrispondenza di ogni periodo (mese o trimestre) deve essere indicato, come sopra già chiarito, l'importo da versare di competenza di quel periodo, ancorché il versamento non sia stato poi effettuato nei termini prescritti ed anche se la regolarizzazione è stata effettuata, per quanto concerne l'imposta e gli interessi, in sede di dichiarazione periodica con l'adozione della c.d. "procedura semplificata" indicando il relativo importo dovuto nel rigo VP9 del modello approvato con decreto 21 dicembre 1999 (per le dichiarazioni periodiche relative all'anno 2000) ovvero nel rigo VP14 del modello approvato con provvedimento del 31 gennaio 2001 (per le dichiarazioni periodiche da presentare per l'anno 2001). Per quanto concerne gli interessi versati a seguito del ravvedimento, si ricorda che il relativo importo deve essere indicato nel rigo VL25 (interessi dovuti a seguito di ravvedimento);

– **contribuenti che hanno presentato una dichiarazione periodica integrativa a rettifica di una precedentemente presentata.**

In tale ipotesi il quadro VH va compilato indicando nel rigo corrispondente al periodo di competenza i dati risultanti dalla dichiarazione integrativa presentata.

• **Quadro VL. Indicazione degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 542 del 1999.** Per quanto riguarda la corretta esposizione nel quadro VL delle diverse tipologie di interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, si chiarisce che dovranno essere indicati:

- nel rigo VL24 gli interessi dovuti in relazione ai primi tre trimestri solari ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542 del 1999, compresi gli interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali che derivano da regolarizzazioni effettuate in sede di dichiarazione periodica con il c.d. "metodo semplificato" e relative a violazioni commesse in precedenti periodi dello stesso anno d'imposta;
- nel rigo VL25 esclusivamente gli interessi dovuti a seguito di ravvedimento;
- nel rigo VL35 esclusivamente gli interessi dovuti in relazione all'IVA da versare come conguaglio annuale (comprensivo del quarto trimestre).

• **Quadri RX UNICO 2001 e VX dichiarazione IVA/2001. Eccedenze di versamento del conguaglio IVA.** Si ricorda, anzitutto, che nel quadro RX Sezione I del modello UNICO 2001 viene prevista un'apposita colonna per l'indicazione degli importi eventualmente versati in eccedenza rispetto agli importi dovuti in sede di dichiarazione annuale. In particolare, le eccedenze di versamento che concernono l'IVA devono essere riportate nei righe previste per tale tributo in ogni singolo modello (RX1 di UNICO Società di persone, RX2 di UNICO Società di capitali e di UNICO Enti non commerciali, RX4 di UNICO Persone fisiche). Analoga indicazione, per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma", è stata prevista nel quadro VX, rigo VX2, colonna 3, del modello di dichiarazione IVA/2001. Si ricorda che l'indicazione nei predetti righe dell'importo versato in eccesso consente di evadere un credito che i contribuenti interessati potranno:

- computare in detrazione nell'anno successivo al 2000 ovvero utilizzare ai fini della compensazione;
- chiedere a rimborso, qualora sussistano le condizioni e i requisiti elencati nell'art. 30 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Con riferimento a tale ultima ipotesi di richiesta a rimborso delle eccedenze di versamento ed a completamento di quanto precisato nelle istruzioni fornite per la compilazione del modello VR, si chiarisce che l'importo di tali eccedenze, da indicare nei corrispondenti righe dei quadri RX ovvero VX (secondo le indicazioni sopra fornite), dovrà essere compreso oltre che nel rigo VR4 anche nel rigo VR1 del modello VR da presentare al fine dell'ottenimento del rimborso al concessionario della riscossione territorialmente competente.

Si precisa, infine, che nell'ipotesi in cui l'eccedenza sia determinata da un erroneo versamento in eccesso della prima rata, tale eccedenza potrà essere invece recuperata con le rate successive; in tal caso l'eccedenza di versamento, che non si configura come credito

da riportare nell'anno successivo ovvero da chiedere a rimborso, non dovrà essere indicata nei righi sopra citati.

• **Presentazione della dichiarazione tramite intermediario.**

Come già precisato con circolare n. 14 del 7 febbraio 2001 e ad integrazione di quanto indicato a pagina 6 delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA, si ribadisce che nel caso di invio telematico diretto della dichiarazione da parte del contribuente avvalendosi della rete Entratel o del servizio telematico Internet, la prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'Amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione stessa; nel caso, invece, di presentazione tramite intermediario incaricato della trasmissione telematica si conferma che nessuna modifica è stata apportata al modello e alle istruzioni della dichiarazione IVA per l'anno 2000 rispetto a quelle dell'anno precedente, se non l'eliminazione, nel frontespizio del modello, dell'obbligo di indicazione, da parte dell'intermediario, del numero di protocollo attribuito alla dichiarazione a lui consegnata dal contribuente per la successiva trasmissione telematica. In quest'ultimo caso, come specificato a pagina 71 dell'Appendice alle citate istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA (paragrafo 18), l'intermediario deve rilasciare al contribuente copia della dichiarazione nella quale risulti compilato anche l'apposito riquadro denominato "Presentazione della dichiarazione". Tale riquadro, che ha valore di ricevuta, deve essere conservato dal contribuente in quanto costituisce per lui prova della presentazione della dichiarazione.

• **Richiesta di rimborso da parte delle società controllanti e controllate che sono tenute a presentare la dichiarazione IVA in via autonoma – Prospetto IVA 26PR.**

Come già illustrato nelle istruzioni per la compilazione del mod. VR/2001 – richiesta di rimborso del credito IVA – gli enti e le società partecipanti alla liquidazione di gruppo ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. n. 633/1972, compresa quindi la società controllante, **non devono compilare il suddetto modello VR** per richiedere il rimborso delle eccedenze di credito trasferite ma non compensate nell'ambito del gruppo. Ciò in quanto, le società controllate, tenute al trasferimento dei crediti IVA all'ente e società controllante, non sono autonomamente legittimate a richiedere il rimborso, mentre l'ente o società controllante esercita tale diritto mediante la compilazione del quadro VS del prospetto riepilogativo del gruppo (IVA 26PR/2001), compreso nel modello di dichiarazione annuale IVA e la successiva consegna di tale prospetto al Concessionario della riscossione in allegato al mod. IVA 26LP.

Si tratta, perciò, di una semplificazione della modulistica in quanto tutti i dati necessari per la richiesta del rimborso, compresi i requisiti di legge richiesti dall'art. 30 per ciascuna società controllata titolare dei crediti trasferiti, sono già inseriti nel predetto prospetto riepilogativo – prospetto comunque da compilare da parte della controllante – evitando così la compilazione di un ulteriore modello, il VR, quest'ultimo previsto, invece, per la richiesta del rimborso IVA da parte di tutti gli altri soggetti. Pertanto, la richiesta di rimborso va effettuata, sussistendone i presupposti, da parte della società controllante mediante presentazione al competente Concessionario della riscossione del prospetto IVA 26PR, in allegato al modello IVA 26LP – Prospetto delle liquidazioni periodiche, entrambi sottoscritti in originale. In tali sensi devono intendersi le istruzioni riportate al rigo VY4.

Con riferimento all'importo da indicare nel citato rigo VY4 del richiamato prospetto (ammontare chiesto a rimborso) si precisa che esso non può in ogni caso essere superiore all'importo indicato nel rigo VY3 (eccedenza annuale dell'imposta detraibile). Nel caso in cui l'importo chiesto a rimborso in sede di presentazione del prospetto riepilogativo IVA 26PR si riferisca esclusivamente alle eccedenze di credito trasferite dalle controllate ma non compensate nell'ambito del gruppo, l'ammontare da indicare nel rigo VY4 coincide con quello indicato al rigo VS50, campo 1. Qualora, invece, nel rigo VY2, campo 3, venga evidenziato un versamento eccedente effettuato dalla controllante rispetto all'importo dovuto in sede di dichiarazione annuale ovvero confluisca nel rigo VY3 un credito derivante dall'anno precedente, l'importo indicato al rigo VY4 potrebbe non coincidere con quello del rigo VS50, campo 1, se tali componenti del credito IVA vengono richieste a rimborso e quindi comprese nel citato rigo VY4, semprechè sussistano i sopra citati requisiti come già specificato nel precedente punto relativo alla compilazione dei quadri VX e RX.

APPENDICE - Fascicolo 3

■ Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni

Il regime di deducibilità degli ammortamenti dei beni immobili strumentali per l'esercizio di arti o professioni è diverso a seconda della data di acquisto dell'immobile. Specificamente:

- per gli immobili acquistati o costruiti dal 15 giugno 1990 non è ammessa la deducibilità delle quote di ammortamento; per gli stessi non è, peraltro, più consentita, dall'anno 1993, la deducibilità di una somma pari alla rendita catastale;
- per gli immobili acquistati o costruiti sino al 14 giugno 1990 è consentita la deduzione di quote annuali di ammortamento; per gli immobili acquistati o costruiti prima del 1° gennaio 1985, ai fini del computo del periodo di ammortamento, si deve aver riguardo alla data dell'acquisto o della costruzione, tenuto conto, peraltro, che non sono deducibili le quote annuali di ammortamento maturate prima del 1° gennaio 1985.

La quota di ammortamento va calcolata sul costo di acquisto o di costruzione se l'immobile è stato edificato direttamente dall'esercente l'arte o professione, aumentato delle spese incrementative, se sostenute e debitamente documentate.

■ Beni ad uso promiscuo relativi all'impresa

Per effetto dell'art. 67, comma 10, del Tuir, le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili le spese di acquisizione di beni il cui costo unitario non è superiore a un milione di lire (pari a euro 516,46), nonché il canone di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relative dei menzionati beni.

Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.

Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese d'impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972 sono deducibili nella misura del 50 per cento (il n. 131 della tariffa corrisponde all'art. 21 della vigente tariffa).

■ Contributi o liberalità [art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir]

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, la disciplina fiscale dei contributi (e delle liberalità), contenuta nell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir ha formato oggetto di una duplice modifica, consistente, da un lato, nella eliminazione del beneficio dell'accantonamento in sospensione d'imposta di tali proventi, fino a un massimo del cinquanta per cento del relativo ammontare, e, dall'altro, nell'introduzione di un nuovo regime dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili. In base alla citata lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir, così come riformulata dal comma 4, lett. b), dell'art. 21 della legge n. 449 del 1997, devono ritenersi esclusi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive non solo i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 del Tuir ma anche i contributi "per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato".

Al riguardo, si precisa che devono considerarsi tali i contributi la cui concessione sia specificamente condizionata dalla legge all'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, quale che sia la modalità di erogazione degli stessi (attribuzione di somme in denaro, riconoscimento di crediti d'imposta, ecc.).

L'esclusione di tale specie di contributi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive ne comporta il concorso alla formazione del reddito secondo le regole di competenza economica ai sensi dell'art. 75 del Tuir.

In particolare, nel caso in cui il contributo sia contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerte, il concorso alla formazione del reddito avverrà automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d'imposta di durata del processo di ammortamento.

Nel caso, invece, in cui il bene sia iscritto nell'attivo al lordo del contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d'impresa dei contributi della specie avverrà in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sotto forma di quote di risconto passivo proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio.

In tale seconda ipotesi, peraltro, qualora la quota di ammortamento imputata al conto economico ecceda quella fiscalmente ammessa in deduzione, occorrerà procedere oltreché al rinvio della deduzione di detta eccedenza anche al rinvio della tassazione della parte di contributo imputata al conto economico ad essa proporzionalmente corrispondente.

Per converso, ove l'ammortamento riconosciuto ai fini fiscali risulti superiore a quello

stanziato in sede civilistica – come avviene nell'ipotesi dell'ammortamento anticipato non imputato al conto economico ed effettuato tramite la costituzione di un'apposita riserva in sospensione d'imposta – concorrerà alla formazione del reddito imponibile anche la quota di contributo proporzionalmente corrispondente a tale maggiore ammortamento benché anch'essa non imputata al conto economico.

Si precisa che le nuove regole per il trattamento dei contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili non riguardano i contributi della specie la cui imputazione in base al criterio di cassa si sia verificata anteriormente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998. Per tali contributi, infatti, resta ferma l'applicazione delle regole previgenti, sia in ordine all'accantonamento in sospensione d'imposta sia in ordine alla eventuale ripartizione in quote costanti della parte non accantonabile.

Devono essere invece assoggettati alla nuova disciplina i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili che pur essendo stati concessi in esercizi anteriori risultino incassati nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 o in esercizi successivi.

Al riguardo, non si pongono problemi di ordine transitorio nel caso in cui il processo di ammortamento del bene cui i contributi ineriscono inizi a decorrere dallo stesso esercizio in cui si verifica l'incasso degli stessi. Nel caso invece in cui l'ammortamento sia già iniziato anteriormente all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 l'importo del contributo da incassare a decorrere da detto esercizio dovrà essere portato ai fini fiscali ad abbattimento del costo residuo da ammortizzare nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 e nei successivi; peraltro, nel caso in cui l'importo del contributo risulti superiore al costo residuo da ammortizzare l'eccedenza concorrerà per intero a formare il reddito nell'esercizio d'incasso. Si precisa che analoghe soluzioni valgono anche per l'ipotesi in cui il contributo risulti incassato parte in precedenza e parte a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Per quanto attiene i contributi diversi da quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili – nonché, comunque, da quelli spettanti in base a contratto o in conto esercizio ai sensi delle lett. e) ed f) dell'art. 53 del Tuir – e le liberalità, la modifica apportata dalla citata legge n. 449 del 1997 consiste nella definitiva eliminazione del beneficio della sospensione d'imposta fruibile fino a un massimo del cinquanta per cento.

Resta invece ferma per tali proventi l'imputazione in base al criterio di cassa e la possibilità di ripartirne la tassazione, per quote costanti, nell'arco di cinque periodi a partire da quello d'incasso.

Con riguardo alle ipotesi di contributi accordati in relazione a piani di investimento complessi che comprendono sia spese di

acquisizione di beni strumentali ammortizzabili sia spese di diversa natura (spese per consulenze, studi di fattibilità, indagini di mercato, ecc.) sempreché non siano inquadrabili tra i contributi in conto esercizio, si ritiene che, se il contributo non è determinato come percentuale delle spese ammesse al beneficio o in base ad altri criteri obiettivi che ne consentano la ripartizione tra l'una e l'altra categoria di spesa, l'intero importo del contributo stesso va assoggettato alla disciplina della lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir.

Si precisa che l'eliminazione del regime di sospensione si applica ai contributi (e alle liberalità) incassati a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, anche se concessi in esercizi anteriori, ferma restando la sua applicabilità per i contributi incassati negli esercizi precedenti. Nel caso, quindi, di un contributo il cui incasso avvenga in più soluzioni, la nuova disciplina si applica alle quote imputabili per cassa a partire dal suddetto esercizio in corso al 1° gennaio 1998. Si ricorda che per espressa previsione della nuova lett. b) del comma 3 del citato art. 55 del Tuir, resta ferma l'applicazione delle agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno di cui al DPR 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione. Pertanto, ai contributi concessi in base a tali provvedimenti continuerà ad applicarsi la disciplina vigente al momento della concessione anche se il loro incasso si verifica a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998. Si precisa che tale speciale disposizione transitoria è applicabile, oltre che ai contributi accordati in base al citato DPR n. 218 del 1978 e alla legge n. 64 del 1986, anche a quelli accordati, per effetto del rifinanziamento di tali provvedimenti disposto dal DL n. 415 del 1992 (convertito dalla legge n. 488 del 1992), a favore degli investimenti produttivi realizzati nelle aree territoriali svantaggiate così come definite dai provvedimenti medesimi in ossequio alla disciplina comunitaria in materia di aiuti. Si precisa altresì che, in coerenza con le finalità della disposizione in oggetto, per momento di concessione deve intendersi quello in cui viene adottato il provvedimento concessorio in esito alla procedura istruttoria di ammissione al contributo (vedasi art. 6 del Regolamento adottato con D.M. n. 527 del 1995 e successive modificazioni).

■ **Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi**

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificata dal DL 26 settembre 1995, n. 406, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n.

503, per i proventi di ogni tipo spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta di cui all'art. 14, comma 2, del Tuir nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo.

■ **Disposizioni in materia di fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura**

L'art. 9 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, modificata dal D.L. 13 settembre 1999, n. 317, convertito dalla legge 12 novembre 1999, n. 414, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura" dispone l'esenzione dalle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche dell'elargizione concessa, ai sensi dell'art. 1 di detta legge, a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano subito danni in conseguenza di delitti commessi per costringerli ad aderire a richieste estorsive. Detta elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1° gennaio 1990.

■ **Esercizio di arti e professioni**

L'art. 49, comma 1, del Tuir definisce redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni, cioè dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associata. Il requisito della professionalità sussiste quando il soggetto pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità. L'abitualità si diversifica dalla occasionalità in quanto quest'ultima implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate. Tale differenza è fondamentale per distinguere i redditi di lavoro autonomo abituale, che vanno dichiarati nel quadro RE, sezione I, dai redditi di lavoro autonomo occasionali, che, essendo qualificati redditi diversi, vanno dichiarati nel quadro RL.

■ **Parametri presuntivi di ricavi e compensi**

I parametri approvati con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 per effetto delle disposizioni previste dall'art. 3, comma

125, ultimo periodo, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere utilizzati per l'accertamento previsto dall'art. 3, comma 181, della L. n. 549 del 1995, (richiamato dall'art. 3, comma 126, della citata L. n. 662 del 1996) dei ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'art. 50, comma 1, del Tuir, relativi al periodo di imposta 2000 nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa per le quali non risultano approvati gli studi di settore ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estendibili ai parametri individuate nei decreti di approvazione degli stessi studi di settore.

■ **I soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione i parametri sono tenuti alla compilazione dell'apposito modello per la comunicazione dei dati rilevanti.**

I contribuenti che intendono evitare l'accertamento in base a parametri possono adeguare, senza applicazione di sanzioni, i propri ricavi e compensi utilizzando gli appositi righi previsti, rispettivamente, nei quadri RF, RG e RE.

Qualora, a seguito di tale adeguamento, l'ammontare dei ricavi o compensi relativi all'anno 2000 superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata (360 milioni e un miliardo di lire), per il periodo di imposta successivo non sorge l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilità.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici all'Agenzia delle Entrate o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Agenzia delle Entrate anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche su Internet al sito del Ministero delle finanze all'indirizzo "www.finanze.it".

Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righi dei modelli dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da prendere a base per la determinazione del valore da assegnare alle diverse voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.

L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 10 miliardi di lire. A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad eccezione di quelli previsti dalla lett. c) dello stesso articolo.

Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative

e valori simili si considerano ricavi gli aggravi spettanti ai rivenditori.

Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia rilevata la inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.

Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione degli stessi; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegata al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. I parametri, inoltre, non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario (comprese le persone fisiche di cui all'art. 3, comma 171, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.

Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nelle circolari ministeriali n. 117/E del 13 maggio 1996 e n. 140/E del 16 maggio 1997.

■ Perdite d'impresa in contabilità ordinaria

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 8, comma 1, del Tuir dall'art. 29 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, a decorrere dal periodo d'imposta 1995, il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarli e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art. 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 8, le perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali nonché quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta con i redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. L'eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.

La nuova disciplina delle perdite si applica, per effetto del comma 2 del citato art. 29 del D.L. n. 41, anche alle perdite dei periodi d'imposta precedenti, non oltre il quinto, non compensate, secondo i previgenti criteri, con il reddito complessivo.

La descritta compensazione delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria con i redditi d'impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, a scelta del contribuente, nel quadro RF o RG, e/o RH, e/o RD, in cui è stato conseguito un reddito d'impresa positivo.

Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite d'impresa in contabilità ordinaria conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi d'imposta.

Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti) non compensate nei quadri RF o RG, e/o RH e/o RD dovranno essere riportate nel "Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel quadro RS, secondo le istruzioni ivi previste.

In merito alle perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta, formatesi a decorrere dal 1997, vedi la successiva voce.

■ Perdite riportabili senza limiti di tempo

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Tuir, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 358 del 1997, le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta possono essere computate in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.

La norma di cui trattasi si applica alle perdite derivanti dall'esercizio di imprese in contabilità ordinaria formatesi a decorrere dal periodo d'imposta 1997.

■ Plusvalenze iscritte

Con le disposizioni recate dai commi 3 e 4, lett. a), n. 2), dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato modificato il regime di trattamento delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino. L'intervento legislativo è consistito, in particolare, nell'abrogazione della lettera c) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir e nella riformulazione della regola contenuta nella lett. c) del comma 1 del successivo art. 76, la cui nuova versione stabilisce che "il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito".

Per effetto di tali modifiche, pertanto, le suddette plusvalenze iscritte non concorrono più alla formazione del reddito e alla determinazione del costo fiscale dei beni rivalutati. Ai sensi del comma 5 del suddetto art. 21, il nuovo regime trova applicazione a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 1997; esso non riguarda, quindi, le plusva-

lenze iscritte in bilancio in esercizi anteriori, per le quali continuano a valere le disposizioni previgenti.

Si precisa che, in virtù di quanto stabilito dallo stesso comma 1 del citato art. 76, tale nuovo regime opera nei soli casi in cui nell'ambito del capo VI del Tuir non siano già previste autonome e diverse regole di trattamento dei maggiori valori iscritti in bilancio. È il caso, ad esempio, delle partecipazioni di controllo o di collegamento, valutate a norma dell'art. 2426, n. 4 del codice civile o di leggi speciali, in base al c.d. "equity method", per le quali il comma 2-bis dell'art. 54 del Tuir dispone la rilevanza dei maggiori valori iscritti fino a concorrenza delle minusvalenze precedentemente dedotte nonché delle altre immobilizzazioni finanziarie (titoli e partecipazioni) valutate al costo, per le quali si rende applicabile la regola contenuta nel terzo periodo del quarto comma dell'art. 59 del Tuir, in virtù del rinvio ad essa operato dall'art. 66 del medesimo Tuir. Si precisa, inoltre, che secondo la stessa lett. c) del comma 1 dell'art. 76, fanno eccezione alla nuova regola i maggiori valori iscritti la cui esclusione dalla formazione del reddito complessivo sia prevista da una norma speciale; è attualmente il caso dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione di disavanzi di scissione o fusione, per i quali sia richiesto il riconoscimento fiscale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

■ Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione

La deducibilità delle quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione è consentita:

- se il contratto di associazione in partecipazione risulta da atto pubblico o da scrittura privata registrata;
- se tale contratto contiene la specificazione dell'apporto e, qualora questo sia costituito da denaro e altri valori, elementi certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto;
- se con riguardo all'ipotesi di apporto costituito dalla prestazione di lavoro, gli associati non sono familiari dell'associante compresi tra quelli per i quali l'imprenditore non può fruire di deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta, ai sensi del comma 2 dell'art. 62 del Tuir;
- se il contratto di associazione in partecipazione non consiste nell'apporto rappresentato dall'emissione, da parte dell'associante, di titoli o certificati in serie o di massa, i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla L. 25 novembre 1983, n. 649.

Si rileva, infine, che l'attribuzione delle quote di utili spettanti all'associato in partecipazione da dedurre dal reddito d'impresa dell'associante, deve trovare obiettiva giustifi-

cazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di beni.

■ **Regime forfetario dei contribuenti minimi (art. 3, commi da 171 a 185, della L. 23 dicembre 1996, n. 662)**

L'art. 3, commi da 171 a 185, della L. n. 662 del 1996 ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 1997, un particolare regime di determinazione forfetaria del reddito d'impresa e di lavoro autonomo per i contribuenti cosiddetti "minimi".

Contribuenti minimi per il periodo d'imposta 2000 sono le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arti e professioni per le quali nel 1999 sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) hanno realizzato un volume d'affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 20 milioni di lire. Per la determinazione del volume d'affari occorre fare riferimento ai criteri enunciati nell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e cioè all'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione nell'anno con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'art. 36 del D.P.R. 633/72 (passaggi interni tra attività separate e passaggi di beni all'attività di commercio al minuto o per quelli da questa ad altre attività). Al volume d'affari vanno poi aggiunti i corrispettivi e compensi non rilevanti ai fini dell'IVA. Nel caso, poi, in cui il soggetto d'imposta svolga più attività occorre considerare il volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorché gestite con contabilità separata o assoggettate, dalla normativa Iva, a regimi speciali;
- b) hanno utilizzato beni strumentali, anche non di proprietà, di costo complessivo, ragguagliato ad anno in caso di acquisizione o dismissione, al netto degli ammortamenti, non superiore a lire 20 milioni. Al riguardo occorre, inoltre, precisare che concorrono a formare il costo complessivo solo i beni strumentali acquistati a titolo oneroso. In ordine, poi, ai beni strumentali adibiti ad uso promiscuo, cioè utilizzati in parte per lo svolgimento dell'attività artistica o professionale e d'impresa ed in parte per esigenze personali o familiari, il limite concernente il costo complessivo di detti beni strumentali deve essere calcolato in misura pari al 50 per cento del loro costo;
- c) non hanno effettuato cessioni all'exportazione;
- d) hanno corrisposto a dipendenti e/o collaboratori stabili, quindi con esclusione di collaboratori occasionali, compensi complessivi, tenendo conto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiori al 70 per cento del volume d'affari realizzato nell'anno 1999 sempre nel rispetto del limite di 20 milioni di lire.

Sono escluse dal regime forfetario, le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del D.P.R. n. 633/72, nonché le attività rientranti in altri regimi speciali per le quali resta ferma la relativa disciplina come, ad esempio, l'attività di agriturismo di cui alla L. 5 dicembre 1985, n. 730.

Il reddito dei contribuenti minimi è determinato forfetariamente, in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle seguenti percentuali di redditività applicate al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari:

- imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 75 per cento;
- imprese aventi per oggetto altre attività: 61 per cento;
- esercenti arti e professioni: 78 per cento.

Si precisa che l'art. 3, comma 181, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, disciplina il passaggio dal regime forfetario all'ordinario e viceversa, allo scopo di evitare salti o duplicazioni di imposta. A tal fine i corrispettivi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito imponibile non assumono rilevanza nella determinazione del reddito imponibile dei periodi successivi ancorché di competenza di tali periodi. Viceversa quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto alla disciplina forfetaria, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Analogamente avviene nella ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello forfetario. In particolare, la base su cui applicare la percentuale di abbattimento, ai fini della determinazione del reddito, deve essere aumentata dei corrispettivi e dei compensi che non hanno concorso a formare il reddito imponibile di periodi di imposta precedenti. In altri termini, bisogna includere i corrispettivi ed i compensi che, pur avendo avuto la loro manifestazione contabile antecedentemente al 1° gennaio 2000, non erano compresi nelle dichiarazioni dei redditi presentate in applicazione dei corretti criteri, rispettivamente, di competenza e di cassa.

■ **Rimborsi per trasferte (art. 62, comma 1-ter, del Tuir)**

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000 (pari a euro 180,76); il predetto limite è elevato a lire 500.000 (pari a euro 258,23) per le trasferte all'estero.

Al riguardo è opportuno precisare che il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a piè di lista. Inoltre qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto in deducibili i costi specifici relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta.

Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20, se con motore diesel. Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia (vedasi la circolare del Ministero delle Finanze 14/E del 8 gennaio 1999) ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio.

■ **Spese di manutenzione e riparazione**

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67 del Tuir, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.

Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.

Sono escluse, inoltre, dai criteri di deducibilità, previsti dall'art. 67, comma 7, del

Tuir, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, per le quali operano le disposizioni di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-ter), del Tuir nonché le spese su beni di terzi.

Del costo dei suddetti beni non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale indicato nel citato art. 67, comma 7, del Tuir.

Con l'art. 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato previsto che, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 67, comma 7, e 74, del Tuir, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione, comprese quelle per gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, nei quali viene esercitata l'attività dei seguenti soggetti, con ammontare di ricavi, di cui all'art. 53 del Tuir, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute, costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:

- a) iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
- b) esercenti l'attività di abbigliamento su misura di cui al D.P.R. 8 giugno 1964, n. 537;
- c) esercenti tintolavanderie;
- d) esercenti attività commerciale al minuto di somministrazione di alimenti e bevande;
- e) esercenti attività turistica;
- f) esercenti attività di estetista;
- g) esercenti attività di produzione con vendita diretta al pubblico;

Le menzionate disposizioni si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo.

L'applicazione è stata estesa anche alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000; in tale caso la deducibilità è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre successivi (art. 7, comma 18, L. n. 488 del 1999).

Per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle sopramenzionate, sostenute nei predetti periodi, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dall'art. 67, comma 7, del Tuir va assunto al netto di quello relativo agli immobili con riferimento ai quali sono state

sostenute le spese deducibili in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei due successivi.

■ Studi di settore

L'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto, da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'elaborazione, entro il 31 dicembre 1995, di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici. Tale termine è stato dapprima differito al 31 dicembre 1996 dall'art. 3, comma 180, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e poi al 31 dicembre 1998 dall'art. 3, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Da ultimo, l'art. 21, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che con regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, e al comma 125 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996, concernente gli accertamenti effettuati in base a parametri per i periodi di imposta 1996 e 1997.

In attuazione del citato art. 21, comma 4, della legge n. 448 del 1998, il D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195 ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 6, della legge n. 146 del 1998 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi stessi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo. Per conoscere l'ammontare dei ricavi e compensi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono utilizzare il programma software denominato GE.RI.CO. o rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Per il periodo d'imposta 2000 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti esercenti attività per le quali gli studi di settore trovano applicazione a decorrere dal 2000 che indicano nella dichiarazione ricavi non annotati nelle scritture contabili al fine di dichiarare ricavi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore.

Ai fini dell'IVA, il versamento della maggiore imposta dovuta per adeguare il volume d'affari dichiarato alle risultanze degli studi di settore deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando il codice tributo 6494, sempreché l'adeguamento non sia avvenuto in dichiarazione IVA.

L'adeguamento in dichiarazione ai ricavi derivanti dall'applicazione dello studio di settore preclude l'attività di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate prevista dall'art. 10 della citata legge n. 146 del 1998.

Il contribuente esercente attività per le quali si applicano gli studi settore è tenuto alla compilazione dell'apposito modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. In caso di omessa presentazione del suddetto modello, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni, ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Per ulteriori chiarimenti relativi agli studi di settore si rinvia alle istruzioni alla compilazione dei predetti modelli.

■ Trasferimento di sede all'estero [art. 20-bis del Tuir]

Il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Tale disposizione si applica anche se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengono distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero. I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

STUDI DI SETTORE

MANIFATTURE

SD01A 15.52.0 15.82.0 15.84.0	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di gelati; Fabbricazione di fette biscottate e biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati; Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie.	SD09A 36.11.1 36.12.2 36.13.0 36.14.1 36.14.2	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni; Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.; Fabbricazione di altri mobili per cucina; Fabbricazione di altri mobili in legno; Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale simile.	28.40.1 28.40.2 28.40.3 28.40.4 28.51.0 28.61.0 28.62.1 28.63.0 28.71.0	escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda; Produzione di pezzi di acciaio fucinati; Produzione di pezzi di acciaio stampati; Stampatura e imbutitura di lamiere di acciaio; tranciatura e lavorazione a sbalzo; Sinterizzazione dei metalli e loro leghe; Trattamento e rivestimento dei metalli; Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria; Fabbricazione di utensileria a mano; Fabbricazione di serrature e cerniere; Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi; Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero; Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici; Produzione di filettatura e bulloneria; Produzione di molle; Produzione di catene fucinate senza saldatura e stampate; Costruzione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno; Costruzione di casseforti, forzieri, porte metalliche e blindate; Costruzione di altri articoli metallici e minuteria metallica; Fabbricazione di armi bianche Fabbricazione di elementi assemblati per ferrovie o tramvie; Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione.
SD01B 15.81.2	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di pasticceria fresca.	SD09B 36.11.2	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di poltrone e divani.	28.72.0 28.73.0	
SD02U 15.85.0	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili.	SD09C 20.10.0 20.20.0	(in vigore dal 1999) Taglio, piallatura e trattamento del legno; Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; fabbricazione di compensato, pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle ed altri pannelli; fabbricazione di imballaggi in legno.	28.74.1 28.74.2 28.74.3	
SD03U 15.61.1 15.61.2	(in vigore dal 1998) Molitura dei cereali; Altre lavorazioni di semi e granaglie.	20.40.0		28.75.1	
SD04A 26.70.2	(in vigore dal 1998) Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavori in mosaico.	SD09D 20.30.1	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate).	28.75.2 28.75.3	
SD04B 14.11.1 14.11.2 14.13.0	(in vigore dal 1998) Estrazione di pietre ornamentali; Estrazione di altre pietre da costruzione; Estrazione di ardesia.	SD09E 20.30.2 20.51.1	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria; Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili); Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero.	28.75.4 28.75.5	
SD04C 14.21.0	(in vigore dal 1999) Estrazione di ghiaia e sabbia.	20.52.1		28.75.6	
SD04D 14.12.1 14.12.2 14.22.0 14.50.1 14.50.3	(in vigore dal 1998) Estrazione di pietra da gesso e di anidrite; Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite; Estrazione di argilla e caolino; Estrazione di pomice e altri materiali abrasivi; Estrazione di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.).	SD10A 17.11.0 17.14.0 17.21.0	(in vigore dal 1998) Preparazione e filatura di fibre tipo cotone; Preparazione e filatura di fibre tipo lino; Tessitura di filati tipo cotone.		
SD04E 26.70.1 26.70.3	(in vigore dal 1998) Segazione e lavorazione delle pietre e del marmo; Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava.	SD10B 17.40.1	(in vigore dal 1998) Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.	33.40.1 33.40.2	
SD06U 17.54.6	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di ricami.	SD12U 15.81.1	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di prodotti di panetteria.	SD21U 33.40.1	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni; Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto.
SD07A 17.71.0	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia.	SD13U 17.30.0	(in vigore dal 1999) - Sperimentale Finissaggio dei tessuti.	SD22U 31.50.0	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di apparecchi di illuminazione e di lampade elettriche.
SD07B 17.72.0 17.73.0 17.74.0 17.75.0	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia; Fabbricazione di altra maglieria esterna; Fabbricazione di maglieria intima; Fabbricazione di altri articoli e accessori a maglia.	SD14U 17.12.1 17.12.2 17.13.1 17.13.2 17.17.0 17.22.0 17.23.0 17.25.0 17.60.0	(in vigore dal 1999) - Sperimentale Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura; Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero; Pettinatura e rippetinatura delle fibre di lana e assimilate; Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate; preparazioni in gomitol e matasse; attività di preparazione e di filatura di altre fibre tessili; Tessitura di filati tipo lana cardata; Tessitura di filati tipo lana pettinata; Tessitura di altre materie tessili; Fabbricazione di maglierie.	SD24A 52.42.5 SD24B 18.30.B SD25U 18.30.A 19.10.0 SD26U 18.10.0 SD27U 19.20.0	(in vigore dal 2000) Commercio al dettaglio di pellicce e di pelli per pellicceria. (in vigore dal 2000) Confezione di articoli in pelliccia. (in vigore dal 2000) Preparazione e tintura di pelli; Preparazione e concia del cuoio. (in vigore dal 2000) Confezione di vestiario in pelle. (in vigore dal 2000) Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria.
SD07C 18.22.1	(in vigore dal 1999) Confezione di vestiario esterno.	SD16U 18.22.2	(in vigore dal 1999) Confezione su misura di vestiario.	SD29U 26.61.0	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia; Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso; Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento.
SD07D 18.21.0 18.24.3	(in vigore dal 1999) Confezione di indumenti da lavoro; Confezione di abbigliamento o indumenti particolari.	SD18U 26.21.0 26.30.0 26.40.0	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali; Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti; Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta.	26.63.0 26.66.0	
SD07E 18.23.0	(in vigore dal 1999) Confezione di biancheria personale.	SD19U 28.12.1 28.12.2	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici; Fabbricazione e installazione di tende da sole con strutture metalliche, tende alla veneziana e simili.	SD32U 28.52.0	(in vigore dal 2000) Lavori di meccanica generale per conto terzi; Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili operatrici; Costruzione e installazione di motori a combustione interna, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili); Costruzione e installazione di turbine idrauliche e termiche ed altre macchine che producono energia meccanica compresi parti ed accessori, manutenzione e riparazione; Fabbricazione di pompe e compressori (compresi parti ed accessori, installazioni, manutenzione e riparazione); Fabbricazione di rubinetti e valvole;
SD07F 18.24.1 18.24.2	(in vigore dal 1999) Confezione di cappelli; Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento.	SD20U 28.11.0 28.21.0 28.22.0 28.30.0	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture; Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo; Fabbricazione di radiatori e caldaie per riscaldamento centrale Fabbricazione di generatori di vapore,	28.62.2 29.11.1 29.11.2 29.12.0 29.13.0	
SD07G 18.24.4	(in vigore dal 1999) Altre attività collegate all'industria dell'abbigliamento.				
SD08U 19.30.1 19.30.2 19.30.3	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di calzature non in gomma; Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma; Fabbricazione di calzature, soles e tacchi in gomma e plastica.				

29.14.1	Fabbricazione di organi di trasmissione;	SD33U	(in vigore dal 2000)	51.19.0	Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno.
29.14.2	Fabbricazione di cuscinetti a sfere;	27.41.0	Produzione di metalli preziosi e semilavorati;	SG61E	(in vigore dal 1999)
29.21.1	Fabbricazione e installazione di fornaci e bruciatori;	36.22.1	Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi;	51.14.0	Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili (comprese macchine agricole e per ufficio).
29.21.2	Riparazione di fornaci e bruciatori;	36.22.2	Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e uso industriale.	SG61F	(in vigore dal 1999)
29.22.1	Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione			51.11.0	Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati.
29.22.2	Riparazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione;			SG61G	(in vigore dal 1999)
29.23.1	Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione;	■ SERVIZI		51.12.0	Intermediari del commercio di combustibili, minerali e prodotti chimici per l'industria.
29.23.2	Riparazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione;	SG31U	(in vigore dal 1998)		
29.24.1	Costruzione di materiale per saldatura non elettrica;	50.20.1	Riparazioni meccaniche di autoveicoli.	SG61H	(in vigore dal 1999)
29.24.2	Costruzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (comprese parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	SG32U	(in vigore dal 1998)	51.13.0	Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione.
29.24.3	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.;	50.20.3	Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli.	SG62U	(in vigore dal 1999)
29.24.4	Riparazione di altre macchine di impiego generale;	SG33U	(in vigore dal 1998)	55.30.5	Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo.
29.31.1	Fabbricazione di trattori agricoli	93.02.3	Servizi degli istituti di bellezza.	SG63U	(in vigore dal 1999)
29.32.1	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia;	SG34U	(in vigore dal 1998)	55.40.4	Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo.
29.32.2	Riparazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia;	93.02.1	Servizi dei saloni di barbieri;	SG64U	(in vigore dal 1999)
29.40.0	Fabbricazione di macchine utensili (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	93.02.2	Servizi dei saloni di parrucchiere.	55.40.3	Bottiglierie ed enoteche con somministrazione.
29.51.0	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	SG35U	(in vigore dal 1998)	SG65U	(in vigore dal 1999)
29.52.0	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	55.30.2	Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione.	55.23.4	Affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze;
29.53.0	Fabbricazione di macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	SG36U	(in vigore dal 1998)	55.23.6	Altri esercizi alberghieri complementari (compresi i residences).
29.54.1	Costruzione e installazione di macchine tessili: di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessuti; di macchine per cucire e per maglieria (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);	55.30.1	Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina.	SG67U	(in vigore dal 1999)
29.54.2	Costruzione e installazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);	SG37U	(in vigore dal 1998)	93.01.1	Attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità;
29.54.3	Costruzione di apparecchiature igienico-sanitarie e di macchine per lavanderie e stirerie (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	55.40.1	Bar e caffè;	93.01.2	Servizi delle lavanderie a secco, tintorie.
29.55.0	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	55.40.2	Gelaterie.	SG68U	(in vigore dal 1998)
29.56.1	Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);	SG39U	(in vigore dal 1998)	60.25.0	Trasporto di merci su strada.
29.56.2	Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);	70.31.0	Agenzie di mediazione immobiliare.	SG69A	(in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi
29.56.3	Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);	SG43U	(in vigore dal 1998)	45.11.0	Demolizione di edifici e sistemazione del terreno.
29.56.4	Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione del legno e materie similari (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);	50.20.2	Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli.	SG69B	(in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi
29.56.5	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	SG44U	(in vigore dal 1999)	45.12.0	Trivellazioni e perforazioni.
29.60.0	Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni;	55.11.0	Alberghi e motel, con ristorante;	SG69C	(in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi
29.71.0	Fabbricazione di elettrodomestici (esclusa riparazione cfr. 52.7);	55.12.0	Alberghi e motel, senza ristorante.	45.23.0	Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi.
29.72.0	Fabbricazione di apparecchi ad uso domestico non elettrici (esclusa riparazione cfr. 52.7).	SG46U	(in vigore dal 1998)	SG69D	(in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi
		29.31.2	Riparazione di trattori agricoli.	45.24.0	Costruzione di opere idrauliche.
		SG47U	(in vigore dal 1998)	SG69E	(in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi
		50.20.4	Riparazione e sostituzione di pneumatici.	45.21.0	Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile;
		SG49U	(in vigore dal 1998)	45.22.0	Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici;
		50.40.3	Riparazioni di motocicli e ciclomotori.	45.25.0	Altri lavori speciali di costruzione.
		SG50U	(in vigore dal 1998)	SG70U	(in vigore dal 1998)
		45.41.0	Intonacatura;	74.70.1	Servizi di pulizia.
		45.43.0	Rivestimento di pavimenti e di muri;	SG71U	(in vigore dal 1999)
		45.44.0	Tinteggiatura e posa in opera di vetrate.	45.45.1	Attività non specializzate di lavori edili;
		SG51U	(in vigore dal 1998)	45.45.2	Altri lavori di completamento di edifici.
		74.84.A	Attività di conservazione e restauro di opere d'arte.	SG72A	(in vigore dal 2000)
		SG56	(in vigore dal 2000) - Sperimentale	60.22.0	Trasporti con taxi.
		85.14.1	Laboratori di analisi cliniche.	SG72B	(in vigore dal 2000)
		SG58U	(in vigore dal 1999)	60.21.0	Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri;
		55.22.0	Campeggi e aree attrezzate per roulotte;	60.23.0	Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri;
		55.23.1	Villaggi turistici.	60.24.0	Altri trasporti terrestri di passeggeri.
		SG60U	(in vigore dal 2000)	SG74U	(in vigore dal 2000)
		92.72.1	Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali).	74.81.1	Studi fotografici;
		SG61A	(in vigore dal 1998)	74.81.2	Laboratori fotografici per lo sviluppo e stampa.
		51.17.0	Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco.		
		SG61B	(in vigore dal 1998)		
		51.15.0	Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta.		
		SG61C	(in vigore dal 1998)		
		51.16.0	Intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento (incluse le pellicce), di calzature e di articoli in cuoio.		
		SG61D	(in vigore dal 1998)		
		51.18.0	Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a.;		

■ COMMERCIO

SM01U 52.11.2 52.11.3 52.11.4 52.27.4	(in vigore dal 1998) Commercio al dettaglio dei supermercati; Commercio al dettaglio dei minimercati; Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi; Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande.	52.42.4	Commercio al dettaglio di merceria, cucirini, filati, ricami.	SM21E 51.33.1	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di prodotti caseari e di uova.
SM02U 52.22.1 52.22.2	(in vigore dal 1998) Commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine; Commercio al dettaglio di carni: pollame, conigli, selvaggina, cacciagione.	SM08A 52.48.4	(in vigore dal 1999) Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli.	SM21F 51.32.3	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria;
SM03A 52.62.1 52.63.3	(in vigore dal 1998) Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande; Commercio al dettaglio a posteggio mobile di alimentari e bevande.	SM08B 52.48.5	(in vigore dal 1999) Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni; di articoli per il tempo libero; articoli da regalo, chincaglieria e bigiotteria.	51.33.2 51.36.1 51.36.2	Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari;
SM03B 52.62.2 52.62.3 52.63.4	(in vigore dal 1998) Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti; Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento; Commercio al dettaglio a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento.	SM09A 50.10.0	(in vigore dal 1999) Commercio di autoveicoli.	51.37.2 51.38.1	Commercio all'ingrosso di zucchero; Commercio all'ingrosso di cioccolato e dolciumi;
SM03C 52.62.5 52.62.6 52.62.7 52.63.5	(in vigore dal 1998) Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico; Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione sia nuovi che usati; Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.; Altro commercio ambulante a posteggio mobile.	SM09B 50.40.1	(in vigore dal 1999) Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori (compresi intermediari).	51.38.2 51.39.3	Commercio all'ingrosso di tè, cacao, droghe e spezie; Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati;
SM03D 52.62.4	(in vigore dal 1998) Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie.	SM10U 50.30.0	(in vigore dal 1999) Commercio di parti e accessori di autoveicoli; Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori.	51.39.A 51.39.B	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco; Commercio all'ingrosso di conserve alimentari e prodotti affini; Commercio all'ingrosso di farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali; Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari.
SM04U 52.31.0	(in vigore dal 2000) Farmacie	SM12U 52.47.1	(in vigore dal 2000) Commercio al dettaglio di libri nuovi.	SM25A 51.47.6	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di giocattoli.
SM05A 52.42.1 52.42.2 52.42.3	(in vigore dal 1998) Commercio al dettaglio di confezioni per adulti; Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati; Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie.	SM16U 52.33.2	(in vigore dal 1999) Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, saponi e prodotti per toletta e per l'igiene personale.	SM25B 51.47.7	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette).
SM05B 52.42.6 52.43.1 52.43.2	(in vigore dal 1998) Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte; Commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami; Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio.	SM17U 51.21.1 51.21.2 51.37.1	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi; Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, oli e grassi non commestibili, patate da semina; Commercio all'ingrosso di caffè.	SM26U 51.57.1 51.57.2 51.57.3	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di rottami metallici; Commercio all'ingrosso di sottoprodotti della lavorazione industriale; Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni, ecc.).
SM06A 52.44.3 52.45.1 52.45.2 52.45.3 52.45.5	(in vigore dal 1998) Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e materiale elettrico vario; Commercio al dettaglio di elettrodomestici; Commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori, giradischi e registratori; Commercio al dettaglio di dischi e nastri; Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria.	SM18A 51.22.0	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di fiori e piante.	SM27A 52.21.0	(in vigore dal 2000) Commercio al dettaglio di frutta e verdura.
SM06B 52.45.4	(in vigore dal 1998) Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti.	SM19U 51.41.1 51.41.2	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di tessuti; Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria;	■ PROFESSIONISTI	
SM06C 52.44.2 52.44.5	(in vigore dal 1998) Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame; Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico.	51.41.3 51.41.A 51.41.B	Commercio all'ingrosso di articoli tessili per la casa (compresi tappeti, tende, stuoie, coperte e materassi); Commercio all'ingrosso despecializzato di prodotti tessili; Commercio all'ingrosso di spaghi, cordame, sacchi, tele di juta e simili; Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori;	SK01U 74.11.2	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Attività degli studi notarili.
SM07U 52.41.4	(in vigore dal 1999) Commercio al dettaglio di filati per maglieria;	51.42.3 51.42.5	Commercio all'ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili; Commercio all'ingrosso despecializzato di abbigliamento e calzature.	SK02U 74.20.2	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Studi di ingegneria.
		SM20U 52.47.3	(in vigore dal 2000) Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e forniture per ufficio.	SK03U 74.20.A	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Attività tecniche svolte da geometri.
		SM21A 51.31.0	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi (freschi e surgelati).	SK04U 74.11.1	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Attività degli studi legali.
		SM21B 51.34.1	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche; Commercio all'ingrosso di altre bevande.	SK05U 74.12.A	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, forniti dai dottori commercialisti;
		SM21C 51.39.1	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi;	74.12.B 74.14.2	Servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, forniti da ragionieri e periti commerciali; Consulenze del lavoro.
		51.39.2	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi.	SK08U 74.20.C	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Attività tecniche svolte da disegnatori.
		SM21D 51.32.1 51.32.2	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di carni fresche; Commercio all'ingrosso di carni congelate e surgelate.	SK16U 70.32.0	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi.
				SK17U 74.20.B	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Attività tecniche svolte da periti industriali.
				SK18U 74.20.1	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Studi di architettura.
				SK20U 85.32.B	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Attività professionale svolta da psicologi.
				SK21U 85.13.0	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Servizi degli studi odontoiatrici.

Dati di bilancio						
RF47	Immobilizzazioni materiali (saldo iniziale)					.000
RF48	Immobilizzazioni materiali (saldo finale)					.000
RF49	Plusvalenze e sopravvenienze attive					.000
RF50	Disponibilità liquide (depositi bancari e postali)					.000
RF51	Disponibilità liquide (denaro, assegni e valori in cassa)					.000
RF52	Prelevamenti dell'imprenditore eccedenti il patrimonio netto risultante al termine dell'esercizio					.000
RF53	Versamenti al netto dei prelevamenti effettuati dall'imprenditore					.000
RF54	Debiti verso i fornitori					.000
RF55	Crediti verso i clienti					.000
Conferimenti agevolati		Codice fiscale della società conferitaria	Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente	Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente	Plusvalenze realizzate nel corso dell'esercizio	
RF56	1	2	3	4		
			.000	.000	.000	
Prospetto dei crediti		CREDITI		CREDITI PER INTERESSI DI MORA		
		VALORE DI BILANCIO	VALORE FISCALE	VALORE DI BILANCIO	VALORE FISCALE	
RF57	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e del fondo per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	2	3	4	
		.000	.000	.000	.000	
RF58	Perdita dell'esercizio	.000	.000	.000	.000	
RF59	Differenza	.000	.000	.000	.000	
RF60	Svalutazioni dirette e accantonamenti al fondo dell'esercizio	.000	.000	.000	.000	
RF61	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e del fondo per rischi su crediti risultanti in bilancio a fine esercizio	.000	.000	.000	.000	
RF62	Valore dei crediti risultanti in bilancio	.000	.000	.000	.000	

(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.

Incentivi occupazionali (art. 4, L. n. 448/1998, art. 7, L. n. 388/2000)	RU46	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					5	.000				
	RU47	Credito d'imposta concesso nel periodo						.000				
	RU48	Credito utilizzato ai fini	1	Iva	2	Irpef	3	Imposta sostitutiva	4	Compensaz. D.Lgs. 241/97		
				.000		.000		.000		.000		
	RU49	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000				
Rottamazione veicoli, ciclomotori, motoveicoli (art. 29, D.L. n. 669/1996, art. 22 L. n. 266/1997, art. 1 D.L. n. 324/1997, art. 6 L. n. 140/1999, art. 54 L. n. 488/1999)	RU50	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					6	.000				
	RU51	Credito d'imposta concesso nel periodo						.000				
	RU52	Credito utilizzato ai fini	1	Versamento delle ritenute	2	Iva	3	Irpef	4	Imposta sostitutiva	5	Compensaz. D.Lgs. 241/97
				.000		.000		.000		.000		.000
	RU53	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000				
Rottamazione macchine e attrezzature agricole (art. 17, comma 34, L. n. 449/1997)	RU54	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					6	.000				
	RU55	Credito d'imposta concesso nel periodo						.000				
	RU56	Credito utilizzato ai fini	1	Versamento delle ritenute	2	Iva	3	Irpef	4	Imposta sostitutiva	5	Compensaz. D.Lgs. 241/97
				.000		.000		.000		.000		.000
	RU57	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000				
Incentivi per autoveicoli alimentati a metano o a GPL (art. 1, L. n. 403/1997)	RU58	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					6	.000				
	RU59	Credito d'imposta concesso nel periodo						.000				
	RU60	Credito utilizzato ai fini	1	Versamento delle ritenute	2	Iva	3	Irpef	4	Imposta sostitutiva	5	Compensaz. D.Lgs. 241/97
				.000		.000		.000		.000		.000
	RU61	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000				
Incentivi per la ricerca scientifica (art. 5, L. n. 449/1997)	RU62	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					5	.000				
	RU63	Credito d'imposta concesso nel periodo						.000				
	RU64	Credito utilizzato ai fini	1	Iva	2	Irpef	3	Imposta sostitutiva	4	Compensaz. D.Lgs. 241/97		
				.000		.000		.000		.000		
	RU65	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000				
Metanizzazione Sardegna (L. n. 73/1998)	RU66	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					6	.000				
	RU67	Credito d'imposta concesso nel periodo						.000				
	RU68	Credito utilizzato ai fini	1	Versamento delle ritenute	2	Iva	3	Irpef	4	Imposta sostitutiva	5	Compensaz. D.Lgs. 241/97
				.000		.000		.000		.000		.000
	RU69	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000				
Esercenti sale cinematografiche (D.Lgs. n. 60/1999)	RU70	Credito d'imposta concesso nel periodo					3	.000				
	RU71	Credito utilizzato ai fini	1	Iva					2	Compensaz. D.Lgs. 241/97		
				.000						.000		
	RU72	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000				
Compensi in natura (L. n. 488/1999)	RU73	Credito d'imposta concesso nel periodo					1	.000				
	RU74	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97						.000				
	RU75	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000				
Teleriscaldamento con biomassa (art. 8, c. 10/f, L. n. 488/1998)	RU76	Credito d'imposta concesso nel periodo					1	.000				
	RU77	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97						.000				
	RU78	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000				
Credito d'imposta da Carbon Tax (art. 8, c. 10/e, L. n. 448/1998, DPR n. 277 del 9/6/2000)	RU79	Credito d'imposta concesso nel periodo					1	.000				
	RU80	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97						.000				
	RU81	Importo che non ha trovato capienza						.000				
Credito d'imposta per caro petrolio (art. 1, D.L. n. 265/2000)	RU82	Credito d'imposta concesso nel periodo					1	.000				
	RU83	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97						.000				
	RU84	Importo che non ha trovato capienza						.000				
Altri crediti d'imposta non più in vigore	RU85	Importo residuo					6	.000				
	RU86	Importo utilizzato ai fini	1	Versamento delle ritenute	2	Iva	3	Irpef	4	Imposta sostitutiva	5	Compensaz. D.Lgs. 241/97
			.000		.000		.000		.000		.000	
Creditori verso EFIM (art. 1, D.L. n. 532/1993, art. 8, D.L. n. 265/1995)	RU87	Credito vantato residuo della precedente dichiarazione					4	.000				
	RU88	Credito rimborsato						.000				
	RU89	Sospensione	1	Versamento delle ritenute	2	Iva	3	Irpef				
				.000		.000		.000				
	RU90	Sospensione per iscrizione a ruolo						.000				
	RU91	Residuo credito vantato (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000				

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

